



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2026

**Il ruolo del giurista
davanti alla violenza del potere.
Introduzione ai discorsi
presso il Senato del Regno d'Italia
(novembre-dicembre 1925)
di Francesco Ruffini**

di Giuseppe Verrigno

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL RUOLO DEL GIURISTA
DAVANTI ALLA VIOLENZA DEL POTERE.
INTRODUZIONE AI DISCORSI
PRESSO IL SENATO DEL REGNO D'ITALIA
(NOVEMBRE-DICEMBRE 1925)
DI FRANCESCO RUFFINI*

di *Giuseppe Verrigno*

Dottorando di ricerca in «Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali»
Università degli Studi del Piemonte Orientale

La ricerca del limite al potere è una delle tracce che caratterizza tutta l'esistenza umana, espressione di un «sogno antico»: la costruzione di un argine al potere degli uomini sugli altri uomini per mezzo delle leggi¹. Guardando alla storia dell'uomo da questo punto di osservazione il pensiero percorre numerosissime tappe, partendo dalle comunità politiche più risalenti, fino alla modernità e all'affermazione dello Stato costituzionale di diritto. Di ogni mutamento culturale, economico e giuridico sono stati artefici le donne e gli uomini che con la loro vita hanno permesso ogni avanzamento conquistato dall'autorità della legge, e si sono opposti a ogni arretramento prodotto dall'arbitrio e dall'uso della forza senza limiti. Se guardassimo alla vicenda umana in prospettiva "microstorica", per dir così, troveremmo donne e uomini sinceramente appassionati, inconsapevolmente coraggiosi, nemici del disprezzo del diritto, incuranti delle conseguenze delle loro azioni perché maggiormente preoccupati da ogni abusivo esercizio di potere dei pochi sui molti.

Uno di questi è Francesco Ruffini, certamente attore della nostra storia nazionale e studioso capace di influenzare ancora oggi la nostra contemporaneità. Non basterebbero poche pagine per tracciare la storia, piena di vita, dello scrittore, giurista e politico piemontese: autore

* Desidero ringraziare, per il contributo ideale alla realizzazione di questo scritto, il dott. Enrico Daly, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

¹ R. BIN, *Lo Stato di diritto. Come imporre le regole al potere*, Bologna, 2017, pp. 7-9, definisce «sogno antico» l'«idea che gli uomini debbano essere governati dalle leggi e non dall'arbitrio di altri uomini».

di molte opere giuridiche, rettore dell'Università degli Studi di Torino dal 1910 al 1913, senatore del Regno d'Italia dal 1914 e Ministro dell'Istruzione del Regno nel Governo Boselli negli anni 1916-1917. Della sua esperienza qui si vuole indugiare sull'affannoso e instancabile impegno per i diritti di libertà, che espresse non solo nei suoi lavori scientifici – per tutti, *Diritti di libertà*² – o da firmatario nel 1925 del *Manifesto degli intellettuali antifascisti*, ma anche con il suo impegno politico, in Parlamento.

Anche nell'ora più buia della storia dell'Italia unita, il suo amore per la libertà restò ineluttabile. Dopo la marcia su Roma e il conferimento da parte del Re Vittorio Emanuele III a Benito Mussolini, capo del fascismo, dell'incarico di formare il Governo, il percorso verso l'instaurazione della dittatura si fece più semplice. In vista delle elezioni del 1924, la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, attuata con la legge 18 novembre 1923, n. 2444, cd. legge Acerbo, fu funzionale a garantire al Partito nazionale fascista il monopolio del Parlamento e a sfigurare la democrazia parlamentare: mantenendo un clima di tensione e di intimidazione, gli squadristi ottennero i voti necessari ad acquisire il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale, e quindi l'elezione di 374 candidati delle due "liste nazionali" su 535 seggi disponibili. Violenza giuridica e violenza politica furono gli strumenti messi in campo, grazie ai quali, a partire da quel momento, prese avvio il progressivo smantellamento dell'ordinamento liberale imperniato sullo Statuto del 1848, la trasfigurazione della forma di Stato e di governo, l'eliminazione dei diritti di libertà.

In questo contesto, dove il Parlamento era ridotto a mero "pascarte" dell'instaurando regime, e fuori dalle Camere dilagava lo scontro politico, con gli assalti ai giornali, alle case del popolo, con gli assassini e le spedizioni punitive, Francesco Ruffini non fu complice né ignavo, come altri, troppi, in quel frangente storico. Vivo ancora il ricordo dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la cui colpa era stata di aver denunciato alla Camera la violenza fascista perpetrata durante la campagna elettorale, Ruffini non venne meno né ai suoi compiti di senatore né tradì le sue idee liberali. Tra novembre e dicembre 1925,

² Sono tre le edizioni principali di quest'opera: F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Torino, 1926, edito da Piero Gobetti Editore; F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, 1946, edito da La Nuova Italia editrice con una introduzione di Piero Calamandrei, dal titolo *L'avvenire dei diritti di libertà*; F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Roma, 2012, edito da Edizioni di Storia e Letteratura, con postfazione di Mario Dogliani.

durante i lavori parlamentari nei quali si discuteva dell'approvazione delle leggi liberticide, chiese la parola e, alzandosi in piedi dal suo scranno, dimostrò con parole ferme e pesanti i reali fini del Governo, invero non troppo celati: creare una nuova forma di Stato fondata sulla violenza e sulla sottomissione. Ruffini espresse con fermezza i pericoli derivanti dall'annullamento della libertà e della democrazia, sottolineando la matrice oppressiva e punitiva delle leggi in discussione, e il valore essenziale delle libertà per il futuro dello Stato.

La prima occasione fu la discussione parlamentare sulla legge 26 novembre 1925, n. 2029³. Presentata come un intervento restrittivo delle associazioni segrete, e in particolare della Massoneria, e quindi come una legge il cui fine era quello di limitare il potere occulto delle "logge", in realtà, nei suoi due scarni articoli, essa creava le condizioni per controllare le associazioni e i soggetti a queste appartenenti. Nel primo articolo prevedeva una procedura che lasciava al Prefetto ampia discrezionalità sullo scioglimento delle associazioni. Per pervenire a questo esito sarebbe stata sufficiente la mancata, incompleta o erronea comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di una qualsiasi notizia rispetto alla organizzazione o alle attività dell'associazione. Infatti, i soggetti responsabili della direzione o della rappresentanza di associazioni, di enti o istituti non solo avevano l'obbligo di trasmettere l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni all'autorità pubblica, ma erano tenuti a un dovere di comunicazione pressoché totale. Dall'altra parte, con l'articolo 2, si autorizzava l'autorità a esercitare il medesimo penetrante potere di controllo nei confronti di tutti i funzionari dello Stato, i quali erano obbligati a comunicare l'appartenenza o l'iscrizione ad associazioni o organizzazioni di sorta, pena l'irrogazione di pesanti sanzioni come la sospensione dello stipendio. Da professore universitario Ruffini si dichiarò pronto, tanto lo scandalizzò questo articolo, a sottoporsi volontariamente alle sanzioni previste e perfino a rinunciare a quello che definiva «il sacrificio della conquista più preziosa della mia vita», la sua cattedra all'Università di Torino (p. 5).

Per Ruffini tutto ciò rappresentava l'attacco a uno dei tre diritti fondamentali, pilastri dello Stato liberale, di cui tutte le altre liber-

³ Legge 26 novembre 1925, n. 2029, «Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni».

tà rappresentavano corollari o ne erano diretta conseguenza: libertà di pensiero, libertà di stampa e libertà di associazione. Il fine diretto dell'intervento legislativo, colpire le società segrete, si configurava in realtà come un'aggressione al terzo pilastro: la libertà di associazione. Ciò espresse nella sua lunga e ricca riflessione, mettendo a nudo l'ipocrisia di molti, sotto forma di applausi provenienti dagli altri scranni, e la violenza del potere, rappresentata lì dalle stizzite interruzioni fatte dal Presidente del Consiglio.

Ruffini con grande lungimiranza considerava questa legge il primo «anello di una catena» di provvedimenti restrittivi delle libertà fondamentali (p. 7). La sua intuizione si rivelò fondata, poiché a cadere poco più tardi sarebbe stato un altro dei pilastri da lui individuati: la libertà di stampa. La seduta parlamentare che si svolse in Senato il 15 dicembre 1925 aveva all'ordine del giorno la discussione sulla conversione in legge del regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulle sue norme attuative, contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, e sul disegno di legge sulla stampa periodica, la legge 31 dicembre 1925, n. 2307⁴. Questi interventi consentirono al regime di svuotare di fatto la libertà di stampa, presidiata espressamente dallo Statuto all'articolo 28⁵, e Ruffini questo lo intuì subito. I regi decreti di cui si discuteva la conversione attribuivano al Prefetto il potere di diffidare il direttore responsabile di un giornale o di una pubblicazione periodica e di sequestrare gli stampati. Ciò nel caso in cui questi rappresentassero un intralcio ai rapporti del Governo con altri Stati, o contenessero scritti o illustrazioni considerabili pericolose per l'ordine pubblico, dannose per l'interesse nazionale o un vantaggio per enti stranieri o altri Stati⁶. Per Ruffini tutto questo rendeva la stampa non più «quarto potere» ma strumento del potere, poiché nel perimetro della legalità c'era ora

⁴ Si fa qui riferimento al Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, «Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche»; al Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, «Norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288 sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche»; e alla legge 31 dicembre 1925, n. 2307, «Disposizioni sulla stampa periodica». I primi due Regi decreti-legge furono convertiti rispettivamente con la legge 31 dicembre 1925, n. 2309 e con la legge 31 dicembre 1925, n. 2308.

⁵ Articolo 28, comma 1, dello Statuto Albertino del 1848: «La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi».

⁶ Articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, «Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche».

posto soltanto per tutto ciò che si poneva in linea con quanto fatto e detto dal regime (p. 15).

Inoltre, questi interventi legislativi, prevedendo solo la tutela in caso di vilipendio a mezzo stampa per la «religione di Stato», rappresentavano, a un tempo, il primo atto della progressiva marginalizzazione delle tutele per i culti differenti da quello cattolico, e quello del progressivo legame tra regime e religione cattolica⁷. Lo Statuto, all'articolo 1, aveva sì sancito la religione cattolica come confessione di Stato, ma al contempo «tollerava» gli altri culti⁸, e per essi ulteriori guarentigie erano poi state previste dalle successive leggi: tra queste vi era proprio la tutela in caso di vilipendio, anche a mezzo stampa, alle altre religioni e quindi alle persone che le professavano⁹. Da qui Ruffini individuava lucidamente il farsi di uno dei futuri caratteri del regime, il connubio tra potere e religione, riassumibile nella formula ««Italiano uguale a fascista, come Italiano uguale a cattolico»» (p. 23), e per questo denunciava l'estromissione degli altri culti dalle forme di tutela a loro precedentemente accordate.

Ecco saldato, al precedente, il «secondo anello» di quella «ferrea catena di provvedimenti liberticidi» che andava prendendo forma (p. 17). Con il suo intervento Ruffini denunciava, inascoltato dagli altri senatori, sbeffeggiato dalle parole provenienti dai banchi del Governo, l'ulteriore passaggio che segnava, per lui, un netto cambiamento di regime: in assenza di libertà di stampa, veniva meno uno dei caratteri dello Stato di diritto, quello della controllabilità del potere da parte dell'opinione pubblica.

Così forte sarà questo passaggio che la sua postura, davanti al «terzo anello» di interventi liberticidi, non sarà più principalmente analitica, legata al disegno di legge, volta a esporre gli aspetti del testo a suo giudizio critici: dalle sue parole sembra trasparire preoccupazione, rassegnazione davanti all'abbandono, ormai certo, dello Stato di diritto. La preghiera sembra l'ultima risorsa: si appella al Governo, a cui

⁷ Il riferimento è qui all'articolo 2, comma 1 lett. b), del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, «Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche».

⁸ Articolo 1 dello Statuto Albertino del 1848: «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

⁹ Si fa qui riferimento, in particolare, al Capo II, Titolo II, Libro II del Codice penale del 1889 cd. Zanardelli.

chiede di esercitare «umanità» nell'applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300¹⁰. Con essa, infatti, tutti «i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato», ma anche i docenti universitari, i magistrati, i militari potevano essere dispensati dai loro obblighi, ossia licenziati, su proposta del Ministro competente o per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ciò nel caso in cui non garantissero più «fedele adempimento dei loro doveri», o nel caso in cui si ponessero «in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo»¹¹. Privata la vita della comunità delle libertà fondamentali, il controllo dei funzionari dello Stato rappresentava per Ruffini la fine di ogni garanzia dei cittadini dall'arbitrio del potere. Nessuna sicurezza poteva esserci per il cittadino che si trovasse, nelle avventure che la vita riserva, davanti a un giudice, se questo giudice doveva giurare fedeltà al regime e sottostare al controllo di quest'ultimo. Nessuna autentica formazione poteva esistere in università o scuole in cui i docenti divenivano cassa di risonanza della dottrina del partito unico.

Così, in poche settimane, il «sogno» che a governare fossero le leggi in Italia si trasformava in incubo, poiché di quello Statuto del 1848 restava solo la forma, e quelle norme che garantivano le libertà e si preoccupavano di mantenere negli argini il potere politico venivano piegate alla volontà di pochi uomini forti. Nel 1928 Ruffini subì un agguato dalle squadre fasciste all'interno dell'Università di Torino, a difenderlo vi furono i suoi studenti, tra cui Alessandro Galante Garrone. Nel 1931 rifiuterà, insieme ad altri 13 professori universitari, di giurare fedeltà al Regime Fascista: questo giuramento era un obbligo nascente direttamente da una disposizione di legge, necessario per conservare o ottenere la cattedra¹². Di fronte a questo ulteriore sopruso rinunciò,

¹⁰ Legge 24 dicembre 1925, n. 2300, «Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato».

¹¹ Articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, «Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato».

¹² Articolo 18, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, «Disposizioni sull'istruzione superiore»: «I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista»».

«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività

come lui stesso promise nel suo intervento del 19 novembre 1925, alla “cosa più preziosa della sua vita”: la sua cattedra di diritto ecclesiastico¹³. Qualcuno provò con la violenza a soffocare quella voce così decisa, precisa e irreprensibile, tentarono di reprimere la razionalità con la prepotenza, ma ciò che restò fu l’esempio di uno studioso che teme maggiormente per la sua comunità che per sé.

* * *

ABSTRACT

ITA

I discorsi parlamentari tenuti da Francesco Ruffini durante il preludio al cambio di regime imposto dal fascismo sono un esempio di come lo studioso, il giurista, si debba porre innanzi al potere recalcitrante a restare dentro i propri argini. Il contributo introduce, con alcune considerazioni di carattere generale, tre discorsi tenuti da Ruffini, tra novembre e dicembre 1925, su tre disegni di legge che insieme ad altri provvedimenti legislativi liberticidi formeranno le cd. leggi fascistissime.

ENG

The parliamentary speeches delivered by Francesco Ruffini during the regime change imposed by fascism are an example of how a jurist must stand up to a power that is reluctant to stay within its proper bounds. This article introduces, with some general observations, three speeches delivered by Ruffini between November and December 1925 on three bills which, together with other repressive legislative measures, would form the “leggi fascistissime”.

non si concilii coi doveri del mio ufficio”. Il giuramento citato confluirà poi nel Regio decreto-legge 31 agosto 1931, n. 1592, «Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore», all’articolo 83.

¹³ Ripercorre queste vicende C. TRIPODINA, *La Costituzione di Duccio. Il “progetto di costituzione confederale europea ed interna” di Duccio Galimberti e Antonio Rèpaci a settant’anni dalla prima pubblicazione (1946-2016)*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2016, parte II, spec. p. 40 s. e note 13 e 15.

DISCORSI PARLAMENTARI
(NOVEMBRE-DICEMBRE 1925)¹⁴

Francesco Ruffini

LXXXVIª TORNATA, Senato del Regno d'Italia, Legislatura XXVII, Giovedì 19 Novembre 1925

Seguito della discussione sul disegno di legge: «Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti, e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni» (N. 195).

RUFFINI. Onorevoli Colleghi. Io mi rendo perfettamente conto della posizione delicata ed incresciosa in cui si pone chi si attenti oggi a parlare contro questo disegno di legge, poiché il meno che gli possa capitare è di accollarsi per il resto dei suoi giorni la taccia, oggi particolarmente odiosa ed anche un pochino pericolosa, di massone. Né gli gioverebbe, come a me certo non gioverà, di protestare con tutte le forze dell'anima di non aver mai appartenuto alla Massoneria e di non appartenervi. Né gioverà più specialmente a me, che sono funzionario dello Stato, di prendere qui fermissimo e solennissimo impegno che, quando sarà a me applicata l'inchiesta stabilita dall'art. 2 del disegno di legge, per vedere se io abbia appartenuto o appartenga alla Massoneria, io non esiterò a mettere come posta del mio assoluto diniego non solamente la volonterosa sottomissione a quelle sanzioni disciplinari che sono considerate nell'articolo stesso, ma la perdita stessa della mia carica, il sacrificio della conquista più preziosa della mia vita: la mia cattedra. E pure a nulla gioverà – io ben lo sento – anche questa dichiarazione; poiché vi sarà sempre qualcheduno più malizioso o più maligno degli altri, che dirà: guarda che massone di marca sopraffina è

¹⁴ I discorsi che qui si riportano sono tratti dai resoconti stenografici delle sedute d'Aula del Senato del Regno d'Italia. Questi discorsi sono stati anche pubblicati in F. RUFFINI, *Discorsi parlamentari*, Roma, 1986, pp. 298-344.

quel Ruffini, che ha imparato così bene a dissimulare la sua qualità di massone!

Ebbene, sia quel che si voglia. Il mio amore per la libertà, la mia fede nella libertà sono così grandi, e così profondo e fermo è il mio convincimento che senza libertà nessuna nazione moderna può assurgere a vera e duratura grandezza, che io son ben lieto di potere alla libertà, e insieme al mio paese, fare questo piccolo sacrificio di passare per massone. Il poeta diceva che la libertà può essere così cara ad alcuno, da rifiutare per essa la vita. Che cos'è mai al confronto questo mio minuscolo sacrificio?

E tanto più è a me leggero il sacrificio, in quanto la libertà non rappresenta per me solamente il supremo dei miei ideali di cittadino, ma quasi la stella polare a cui si è indirizzata sempre quella qualunque mia attività didattica e scientifica, la quale può non aver contato proprio per nulla, ma che per me conta più che tutto, perché essa è stata ed è la stessa ragione della mia vita spirituale; così che, se alla libertà per opportunismo, per utile, o per paura io non tenessi fede, mi parrebbe di esser vissuto invano e di perdere insieme la stessa ragione di vivere. E a me accadrebbe davvero *propter vitam viendi perdere causas*.

Ho detto che parlo per un omaggio alla libertà. E ciò perché questo disegno di legge ferisce appunto la libertà in una delle sue manifestazioni storiche e politiche più essenziali e vitali, e cioè nel diritto di associazione.

Si vien discorrendo da un pezzo e da ogni parte di questo disegno di legge come di un provvedimento contro la Massoneria. Ma io ho studiato questo disegno di legge in tutto le sue parti, l'ho voltato e rivoltato in tutti i sensi, l'ho guardato nella sua intitolazione (dove si parla di associazioni, enti ed istituti in genere, senza accennare affatto né alla massoneria, né ad altre associazioni segrete), ho scorso il testo, ho letto le relazioni che l'accompagnano, ma il nome della Massoneria non ce l'ho proprio trovato.

E della verità di quanto affermo, voi avete la riprova nella dotta ed accurata relazione del nostro collega De Cupis. L'onorevole De Cupis, da quel provetto e coscienzioso magistrato che egli è, quando si è trovato davanti a questo disegno di legge, che doveva, dicevano tutti, dare il colpo di grazia alla Massoneria, ha cercato di scoprire e di individuare l'oggetto reale e specifico della legge; ma, non scorgendolo designato in modo esplicito in nessuno dei vari documenti, si è assunto il compito doveroso di determinarlo egli stesso, cotesto oggetto reale e

specifico della legge. E ha cercato di farlo, fondandosi essenzialmente su questi quattro argomenti.

Primo argomento: che oggetto della legge sia la Massoneria risulta dalla voce pubblica, la quale ha detto che contro la Massoneria sono appunto dirette le sanzioni di essa. Ma la coscienza pubblica, in questa materia, è andata molto più in là delle disposizioni della legge, come tutti abbiamo visto; è cioè addivenuta senz'altro ad una applicazione pratica di essa, molto, ma molto più rigorosa e radicale che non il disposto della legge stessa.

Secondo argomento: la Massoneria è la sola società segreta che ancora esista presso di noi; e quindi, parlando la legge di società segrete, è evidente che non può riferirsi che alla Massoneria. Teniamo bene a mente questa ammissione del relatore.

Terzo argomento: alcune espressioni energiche pronunziate dal Presidente del Consiglio in un suo discorso e dirette contro le *Loggie*. Notiamo di passata che un discorso non è un documento inerente al testo della legge, come sarebbe, per esempio, una relazione.

Quarto argomento: la Massoneria, dice il relatore, è la sola, delle associazioni esistenti, a cui si possa applicare la qualifica di *collegium illicitum* secondo il concetto del diritto romano; e quindi, colpendo la legge le associazioni illegittime, non poteva che colpire la Massoneria. E anche questa è una constatazione da tenersi ben presente.

Orbene, l'argomentazione è certo accurata ed acuta; ma prova troppo. Dimostra, vale a dire, all'evidenza, che per colpire la Massoneria si è finito per colpire il Diritto di associazione in genere, il quale con l'oggetto reale e specifico della legge non avrebbe dovuto avere nulla a che vedere. Oltre a quello apparente, c'è dunque nella legge un intento recondito. In altre parole, per arrostitire il pollo, ormai molto spennacchiato, della Massoneria, si è appiccato il fuoco al grandioso, imponente edificio del Diritto di associazione.

L'intitolazione della legge e il suo testo parlano dunque di associazioni in genere. Di qui un innegabile e grave pericolo; e cioè di una sua applicazione più estesa che non le intenzioni proclamate dal legislatore; vale a dire di una applicazione a tutte le associazioni anche non massoniche ed anche non segrete. E il pericolo è tanto reale, che la stessa relazione ministeriale e la relazione dell'Ufficio centrale vi accennano, come ad un pericolo tutt'altro che ipotetico, ed hanno cercato di parare alla meglio la seriissima e decisiva obbiezione che da cotesto loro semplice accenno evidentemente risulta.

Il pericolo è reso poi sempre meno ipotetico da alcune manchevoli e dubbie espressioni del testo di legge, che ci è sottoposto. Già il collega onorevole Indri – pur così incondizionatamente favorevole a questa legge – non poté non rilevare come, stando alla dizione dell’ultimo comma dell’articolo primo di essa legge, dovrebbe ritenersi che, anche in caso di dichiarazione e comunicazione all’autorità prefettizia degli statuti di un’associazione e dell’elenco nominativo delle sue cariche e dei suoi soci e di tutta la restante sua organizzazione od attività, che risultasse, come dice la legge, *omessa, falsa o incompiuta*, sia pure in buona fede e cioè non *scientemente* (è questa la parola che manca in quel comma), la associazione stessa potrebbe essere sciolta con decreto dal prefetto. E Iddio sa quanto affidamento potremmo fare sulle discrezioni dei prefetti, a cui la relazione del Ministero fa accenno, dato il loro ardente zelo di neofiti del regime!

Ammetto però che a questo pericolo si possa recare ancora riparo con qualche esplicita dichiarazione del Governo (che qual che frase testé pronunciata dall’onorevole Ministro parrebbe preannunciare), o magari – e meglio – con qualche disposizione del Regolamento. Ma ad un altro dubbio, o meglio, pericolo nessuna dichiarazione di Ministro o disposto di Regolamento potrà più ovviare.

Quando, invero, l’art. 2° chiama i funzionari tutti dello Stato al *reddè rationem*, e cioè a dichiarare se appartengano od abbiano appartenuto ad associazioni, esso non si riferisce punto in modo esclusivo alle associazioni segrete, ma parla esplicitamente di associazioni, enti ed istituti di qualunque specie, notatelo bene, *di qualunque specie*. Quindi al funzionario non soltanto si potrà chiedere se ha appartenuto alla Massoneria o ad altra associazione segreta, ma a qualunque associazione, non importa di quale natura e finalità, anche se lecitissima e palesissima. Ora, io non suppongo che si chiederà ad un funzionario se appartiene al Touring Club o a una società filatelica o ad altra associazione di questo genere, col solo innocente intento di compilare delle statistiche; ma gli si chiederà se appartiene a questa o quell’altra associazione di carattere politico; gli si chiederà, faccio il caso della mia città, se appartiene a quella tale Associazione liberale, così detta di sinistra, che io ho l’onore di presiedere, o non piuttosto a quella di destra che il nostro collega Cattaneo presiede. La quale domanda, anche se solo formulata, avrebbe evidentemente quella portata, diremo così, ammonitrice, che basta di per sé sola a costituire una violazione della libertà di associazione dei funzionari, e conseguentemente una li-

mitazione delle attività delle associazioni, non ossequenti, diremo con la frase ormai consacrata da altri disegni di legge, *alle direttive generali politiche del Governo*. Si dice, come accennammo di già, nella relazione ministeriale che i prefetti procederanno con molta cautela e moderazione nei confronti delle associazioni che già esistono ed agiscono pubblicamente. Permettete che io non faccia grande assegnamento su cotesta cautela e moderazione dei prefetti; poiché l'applicazione del decreto sulla stampa, che doveva anch'essa esser fatta con molta cautela e moderazione, non è stata precisamente, per usare la espressione più mite, del tutto imparziale.

Insomma, parlando su questo disegno di legge noi abbiamo il diritto di parlare in difesa del diritto di associazione, e cioè di uno dei diritti fondamentali. Poiché i diritti fondamentali sono essenzialmente tre: Libertà d'opinione e di pensiero, soprattutto in materia religiosa; Diritto di manifestare questo pensiero mediante la stampa, e Diritto di perseguire i fini che il pensiero nostro si propone, associandoci con altri cittadini con noi consenzienti nei medesimi fini. Quindi, libertà di pensiero, libertà di stampa e libertà di associazione: delle quali tutte le altre libertà non sono che conseguenze o applicazioni o corollari.

E allora, quando una di tali libertà fondamentali sia, anche lontanamente, anche indirettamente, minacciata, è non solo diritto, ma dovere di chi nella libertà crede, di levarsi contro il pericolo che a tale libertà sovrasta.

E io vorrei ancora domandare se con questa legge, la quale si annuncia come legge che dovrà segnare nella nostra storia un termine definitivo a tutte le Società segrete, col sopprimere l'ultima di tali società; io, dico, vorrei ancora domandare, onorevoli ministri, se per avventura questa legge non segnerà invece fatalmente l'aprirsi di una nuova epoca di società segrete.

La logica del vostro pensiero e la franchezza del vostro operato avrebbero richiesto questo: che la Massoneria, quando fosse davvero risultata colpevole di tutte quelle nequizie di cui e negli atti ufficiali e nei discorsi che si sono qui sentiti, fu accusata, la si fosse senz'altro sciolta, dispersa e cioè colpita individualmente; proprio come si è fatto un tempo (e tuttora è per stretto diritto disposto) quanto all'ordine dei Gesuiti; il quale fu, come è risaputo, sottoposto ad un trattamento di diritto particolarmente sfavorevole fra tutti gli ordini religiosi. Invece, non la sola Massoneria, istituto storico ormai perfettamente individuato, è stata presa di mira da questa legge, che le consente di vivere pur

tuttavia – lo si noti bene – come associazione palese, allo stesso modo di tutte l’altre associazioni; ma queste in genere, e senza distinzione di sorta. Ed è contro ciò che noi protestiamo.

Del resto, io stimo che anche per un’altra ragione gravissima si debba il nostro dibattito innalzare a considerazioni generali e che sconfino magari dai termini ristretti dei due articoli della presente legge.

Questa legge, invero, che ferisce il diritto di associazione, non è se non il primo anello di una catena di provvedimenti restrittivi tutti delle fondamentali libertà. Ora, quando ad un determinato momento questa catena sarà compiuta e verrà saldata, essa servirà a strozzare la libertà, e a rendere vani i diritti fondamentali che ci erano stati concessi e garantiti dallo Statuto fondamentale del Regno. Primo anello ho detto; ed ho in questo rilievo consenzienti anche coloro che non la pensano come me. Ho letto che un rappresentante autorevolissimo del partito dominante, il collega Corradini, disse (almeno, giornali di parte sua gli hanno attribuito questo detto) che le varie leggi che ci sono proposte, costituiscono un *tutto unico*. Ora il giurista, quando sente parlare di un complesso di disposizioni costituenti un tutto unico, pensa magari ad un *testo unico*. E il suo spirito coerente e sistematico sente il bisogno di una discussione generale. La quale qui, pertanto, non sarebbe assolutamente fuori luogo; perché noi abbiamo il diritto di discutere e manifestare la nostra opinione in tempo utile, prima cioè che il vasto disegno abbia già avuta una parziale applicazione, prima, in altri termini, che la grande causa che difendiamo sia già stata pregiudicata da attuazioni parziali. È pertanto opportuno e giusto che noi consideriamo questo disegno di legge come un punto di una serie di provvedimenti, e che lo discutiamo in funzione di tale serie.

Ma cotesta serie di provvedimenti a che cosa mira? Dalla fonte più autorizzata a dichiararlo ci è stato detto che questi provvedimenti debbono preparare la strada e sgombrare il terreno a quella nuova forma di Stato che sarà l’*affossatore* dello Stato liberale. Ora la creazione più genuina, più immediata, più tipica, più alta dello Stato liberale furono precisamente i così detti Diritti di libertà, le pubbliche libertà, i diritti fondamentali, come altri dicono, e cioè quei diritti che il nostro Statuto considera dall’art. 24 all’art. 32. Ebbene precisamente a questo compito di sgombrare il terreno (mentre altri stava escogitando e preparando la ponderosa struttura del futuro Stato fascista), a questo compito, dico, si è accinto, con la sua acutezza di giurista, l’onorevole Rocco.

E il pensiero dell’onorevole Rocco e del Governo lo dobbiamo

ravvisare ormai compendiato e rispecchiato nel notevolissimo discorso pronunciato ultimamente a Perugia dal guardasigilli onorevole Rocco: discorso che noi dobbiamo prendere in seria considerazione, non solamente per la nota finezza e per la consumata perizia di giurista di chi lo pronunziò, non solamente per l'ufficio che l'onorevole Rocco copre, ma, come voi sapete, per essere stato quel discorso dichiarato *fondamentale* dal Capo del Governo. Io debbo soggiungere poi che questo discorso l'ho letto e meditato, tanto per l'interesse che per me aveva l'argomento, quanto ancora perché ogni vecchio maestro non può non guardare con una sua particolare compiacenza ciò che gli viene da uno dei più intelligenti fra i suoi antichi scolari. Il vecchio maestro non se ne può non compiacere; massime se lo scolaro è salito ai più eccelsi fastigi, e ancorché tali fastigi si trovino al polo diametralmente opposto a quello a cui il maestro è rimasto pur sempre fisso. Orbene, l'onorevole Rocco nella parte, dirò così, positiva e costruttiva del suo discorso, ha sostenuto una nuova concezione di questi diritti fondamentali assolutamente antitetica a quella ch'io ho professato sempre e che tuttavia professo, e che è quella tradizionale del partito liberale italiano.

La sua argomentazione si fonda su questi tre capisaldi: – tradizione politica italiana avversa tutta, dal principio alla fine, alle dottrine liberali delle altre nazioni europee; – concezione organica dello Stato opposta a quella individualistica; – definizione delle pubbliche libertà come semplici concessioni graziose dello Stato, anzi, più precisamente, quali semplici *riflessi* (il Rocco ha detto proprio così, e bisogna ricordarselo) del sovrano diritto dello Stato.

Consideriamo i tre punti in breve, ma partitamente, È necessario farlo una volta per sempre.

Circa il primo punto, il meno essenziale del resto, ci limitiamo ad alcune domande.

Come si fa a mettere senz'altro in disparte, e il Rocco appunto l'ha fatto, colui che in una storia davvero obbiettiva e scientifica, non solo del pensiero politico italiano, ma mondiale, dovrebbe invece porsi, come di fatti dai più autorevoli storici è posto, in capo a tutti come il più originale ed il più profondo degli antesignani, Marsilio da Padova, il vero padre del liberalismo e insieme della democrazia, il quale, fra le tenebre del fanatismo medioevale, solo fece brillare, come scintilla miracolosa, il principio della piena libertà di coscienza; che inoltre, primo in quella remota età, formulò il dogma della sovranità popolare? Ma, oppone il Rocco, egli scriveva «per conto di Luigi di Baviera». Lascia-

mo anche stare se questa circostanza sia sufficiente a scartare senza più dalla nostra storia un pensatore di quella fatta; ma come non si è accorto egli, che pure è così fino dialettico, che, a quella stregua, avrebbe dovuto anche scartare Dante e la sua *Monarchia*, che invece è posta da lui in cima dello svolgimento del pensiero politico italiano laico, quello solo che conti dopo tutto in questo nostro dibattito? È risaputissimo, invero, che l'Alighieri scriveva anch'egli con il pensiero fisso ad un imperatore germanico, Arrigo di Lussemburgo.

Come si fa, poi, a pretendere che, dopo quei primissimi luminosi albori, potesse accendersi in Italia una qualunque luce di pensiero politico liberale, stretti, come eravamo, massime dopo la Riforma, tra il duplice inflessibile e infrangibile assolutismo, quello ecclesiastico e quello civile, aggravati ancora dalle due più autocratiche dominazioni straniere, la Spagnuola e l'Austriaca?

Come si fa, infine, a porre fra i Santi Padri preannunciatori e precursori del Fascismo Giuseppe Mazzini, unicamente per la sua famosa integrazione della dottrina dei diritti dell'uomo e del cittadino con quella dei loro doveri, e della sua conseguente critica alla Dichiarazione francese, fatta però più aspra, come tutti sanno, dalla sua veemente ed irriducibile avversione alla Francia di Napoleone III; mentre invece tutto il mondo (ora che il Mazzini è assunto a dignità di pensatore mondiale), mentre tutto il mondo, dico, e per esempio il Bryce da ultimo con particolare insistenza, lo proclama uno dei più alti profeti del liberalismo e, segnatamente, uno dei più eroici apostoli della democrazia: la bestia nera del Fascismo, alla quale il Rocco riserva appunto i suoi più acuminati strali oratorii?

In compenso, è vero, il Rocco non ha degnato pur di una fuggevole menzione molti altri dei nostri: lo stesso Cavour, per esempio, che nella tradizione liberale italiana, anche letteraria, dovrebbe pur contare per qualche cosa. Ma già quello di Cavour, ci diceva da ultimo il Gentile, non sarebbe stato un liberalismo di buona marca e quindi da farci troppo assegnamento.

Lasciamo dunque stare cotesta rassegna storica, un po' troppo *ad usum Fascismi*, e veniamo a qualcosa di più solido.

La così detta teoria organica dello Stato, che il Rocco pone a fondamento di tutta la sua costruzione politico-giuridica, è certamente la più immaginosa, la più brillante, la più seducente di quante se ne siano escogitate mai. Figuratevi: lo Stato concepito come un vero organismo vivente di una sua vita propria, allo stesso modo degli organismi uma-

ni, ma a questi naturalmente superiore; di cui quindi gli Individui non sarebbero se non le cellule sempre trasmutabili, transitorie e quindi trascurabili; lo Stato fornito di una sua anima, di una sua volontà, di organi proprî per l'esercizio delle sue più vitali funzioni. Si comprende che tale concezione trascendentale sia arrisa sempre, sopra ogni altra, a filosofi, sociologi, e anche poeti. Perfino alcuni pubblicisti ci vollero costruire sopra un intiero sistema di diritto pubblico. Se non che, diciamolo subito, l'edificio è crollato dappertutto. E non vi è oramai teoria statuale più universalmente screditata di questa, fra i giuristi più serii ed autorevoli, non importa di quale tendenza o di quale nazione.

Teoria, questa così detta organica, vecchia di secoli, intanto; e si può dire che sia antica quanto la scienza stessa dello Stato. Non aveva già Platone definito lo Stato come un uomo in grande? Se non che cotesto *antropomorfismo* dello Stato, o *animalizzazione* dello Stato, come altri più crudamente disse, non fu recato alle più estreme conseguenze giuridiche se non dalla scienza germanica; la quale, sotto l'influenza soprattutto della filosofia dello Schelling, tocco per questa via a volte l'esaltazione mistica e, a volte, addirittura il grottesco. Non si immaginò forse un pubblicista, che tenne poi cattedra a Berlino, il Bluntschli, di poter raffigurare e regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, partendo dal presupposto che lo Stato è maschio e la Chiesa è femmina? E non ci fu uno scienziato tedesco che comprese lo Stato in un suo trattato di Zoologia? I Tedeschi se l'erano anzi così gelosamente appropriata cotesta fantastica concezione, che uno dei loro più noti pubblicisti, Ugo Preuss, morto pochi giorni sono, la voleva rivendicare come creazione essenziale ed esclusiva del genio politico-giuridico germanico.

Che cosa per altro valga cotesta teoria, considerata con mente pacata e agli effetti dell'ordinamento costituzionale di uno Stato, e cioè come vera dottrina giuridica (lasciamo che i filosofi ed i sociologi vi si sbizzarriscano intorno a loro piacimento!), io non mi attenderò a dirlo, perché mi si sospetterebbe ormai di troppa parzialità e si negherebbe magari la mia competenza. Lo lascio dire ad uno dei nostri più valenti professori di diritto costituzionale, Giacomo Grasso, la cui autorità in materia, quando anche non dovesse ammettersi da tutti, non potrebbe essere ad ogni modo rifiutata dal Fascismo, poiché è uno dei suoi più decisi fautori, e segnatamente dal Rocco che fu alla sua scuola. Il Grasso dice dunque di essa che «non ha maggiore importanza scientifica di quella che può avere una qualunque figura rettorica». E altri complimenti dello stesso sapore si potrebbero ancora estrarre dal

suo libro sostanzioso. Circa la portata politica di cotesta teoria pseudo-scientifica, il Grasso rileva come essa servi a tutte le reazioni quale arma di combattimento contro le idee democratiche». E non ci vuole molto a farsene capaci. Considerato invero lo Stato quale un vero organismo, dotato di propria vita, di propria facoltà di volere e di agire, ne consegue che a lui si riconosca, come ad organismo *qualificato* (così lo definiscono), una preminenza ed una precedenza assoluta sopra gli individui, tanto se considerati isolatamente quanto se collettivamente. Ma tale dottrina poteva servire soltanto alla politica reazionaria? Ecco quanto soggiunge il Grasso: «Con i concetti organici si perviene facilmente a giustificare tanto il *despotismo assoluto*, quanto l'*anarchia*». Avete capito? La congiunzione fatale dei due estremismi opposti, che si profila sempre più imminente e inquietante sull'orizzonte della politica internazionale, troverebbe in questa ambigua dottrina la sua base concettuale. Teoria, adunque, compromettentissima e sospetta questa, ch'è omai la dottrina ufficiale del Nazionalismo e del Fascismo.

Veniamo infine al terzo argomento dell'onorevole Rocco, e cioè alla sua definizione dei diritti di libertà come semplici diritti riflessi. E siamo anche qui costretti a dare una seconda capatina in Tedescheria!

Gli stessi pubblicisti tedeschi, che si erano in un primo tempo serviti della comoda dottrina organica appunto ai loro fini reazionari, sentirono, in un secondo tempo, la imprescindibile necessità di sbarazzarsi di cotesto ormai troppo screditato articolo di scienza politico-giuridica.

Se non che, anche dismessa l'antica e mal ferma, ma comoda base scientifica, cotesti teoristi seppero adattare la nuova da essi costruita con grande bravura scientifica, ai medesimi intenti reazionari, rimasti ad onta del rivolgimento dottrinale perfettamente immutati. Fondamento della dottrina dello Stato, e punto di partenza per ben comprendere il rapporto esistente fra l'individuo e lo Stato, non sono già i diritti del primo, ma il diritto sovrano, indipendente ed onnipotente di quest'ultimo. I diritti dei cittadini non sono pertanto se non emanazioni, creazioni, concessioni dello Stato, non sono se non *riflessi*, come essi precisamente dicono, del suo diritto sovrano: *Reflexrechte*, ecco la loro ultima parola!

Fu questa, lo si noti bene, la dottrina ufficiale germanica dell'antica era imperiale, dell'epoca del Bismarck e de' suoi epigoni, fino alla catastrofe dell'ultima guerra. Fu questa – lo si noti bene – la dottrina escogitata dai pubblicisti tedeschi per spiegare e giustificare il fatto che la Costituzione imperiale germanica del 1871 non avesse in sé compre-

sa (per esplicito volere del Bismarck) alcuna Dichiarazione dei diritti di libertà. Ma è curioso rilevare come il Bismarck ricompensasse cotesti suoi così servizievoli pubblicisti con la più sfacciata delle ingratitudini, quando osservava, con il più sarcastico de' suoi sorrisi, che essi erano sempre pronti a foggiargli delle sapienti teorie per giustificare i fatti politici che egli aveva compiuti o voleva compiere!

Tutto questo Alfredo Rocco perfettamente sa. Se non che in lui si venivano ad incontrare due distinte personalità, se così possiamo dire: quella del nazionalista fervente e quella del giurista pacato. E ciascuna voleva la sua parte. Il nazionalista non poteva scordarsi che il capo-scuola aveva sostenuto anche lui tante volte, che «lo Stato è organismo superiore, è organismo vivente con le sue leggi e per i suoi fini. E allora ecco il Rocco assentire al Corradini, e forse tanto più volentieri in quanto, come si è visto, la concezione organica dello Stato è la più adatta a fare grande impressione sopra un pubblico di non tecnici. Ma il giurista non poteva tenersi pago di questo. Ed ecco allora il Rocco dare, senza a dir vero preoccuparsi troppo delle giunture, alla dottrina organicistica ed eminentemente sociologica del Nazionalismo, un complemento prettamente giuridico, come a un professore di diritto e a un ministro della giustizia si conveniva. E disse: «Come tutti i diritti individuali, anche la libertà è una concessione dello Stato». Proprio, cioè, come dicevano i pubblicisti tedeschi. Non basta. Alla semplice enunciazione del concetto bisognava porre il suggello di una definizione. E il Rocco, di fatti, soggiunse: «Gli stessi diritti dell'individuo, quando vengono riconosciuti, non sono che il *riflesso* dei diritti dello Stato».

Reflexrechte!

Vediamo se ci riesce di dare in poche parole un'idea chiara di cote-sta teoria, di marca schiettamente germanica, rinnovata ora dall'onore-vole Rocco e posta a base della dottrina statuale del Fascismo.

Lo Stato sta come un astro maestoso al centro di un sistema di infiniti, minuscoli pianeti: gli Individui. Il diritto sovrano, dello Stato è la luce propria di quell'astro. E soltanto da esso si irradia una qualche luminosità su quei poveri pianeti privi di luce propria: – per riflesso. Fuori di metafora: le possibilità, facoltà, libertà, di cui gli individui possono godere, non sono se non *Diritti riflessi* del *Diritto sovrano* dello Stato. Qualcuno di quei teoristi germanici, più conseguente e più radicale, si rifiutava perfino di chiamarli Diritti, e li diceva semplicemente *effetti riflessi* del diritto dello Stato.

Orbene, effetti riflessi del diritto dello Stato, del diritto obbiettivo, si ebbero in tutti i tempi, e si hanno ancora in tutti gli ordinamenti giuridici. E potevano ridondare, non soltanto a vantaggio di soggetti forniti della piena capacità giuridica, ma anche a vantaggio di esseri assolutamente incapaci. Nell'antichità, a Roma per esempio, leggi speciali proteggevano lo schiavo. Questi rimaneva pur sempre incapace, come si sa, di diritti; ma, per riflesso di quelle leggi, godeva di una certa protezione legale, e cioè ricavava da quelle leggi un vantaggio giuridico. Oggidì, presso tutti i popoli civili, leggi speciali proteggono gli animali; nessuno si sogna di dire che questi diventino per ciò soggetti di diritti; ma, per riflesso, essi godono, sia pure inconsapevolmente, di una vera protezione legale, e cioè ricavano da quelle leggi un vantaggio giuridico. Si noti bene che tutta cotesta esemplificazione non è farina del mio sacco, ma frutto della virtuosità immaginativa di quei medesimi teoristi.

Certo – e chi ne può dubitare? – la condizione giuridica dei Tedeschi era, per rispetto ai Diritti di libertà, distante assai nella realtà da quella dei sopraricordati fruitori degli effetti riflessi delle leggi dello Stato; ma, ad onta di ciò, la somiglianza delle caselle scientifiche e la uguaglianza delle etichette non cessavano dall'essere tutt'altro che lusinghiere!

Ora appunto quanto poco i Tedeschi fossero lusingati e rassicurati da cotesta attribuzione che loro si faceva di semplici diritti riflessi, e dalle eleganti teorie dei loro massimi pubblicisti, è dimostrato dal fatto che tutti i partiti liberali tedeschi, dal 1871 in poi, senza stancarsi (la pubblicazione dei loro programmi, dei loro voti e dei loro deliberati, che da ultimo se ne fece, lo dimostra), richiedevano sempre che, pur lasciata intatta la Costituzione, fosse concessa loro una qualche legge atta a garantire, in modo esplicito e tassativo, i loro diritti fondamentali. Ed è molto curioso rilevare che quando almeno una di tali leggi essi riuscirono a strappare all'Impero, e fu appunto la legge sulle associazioni del 1908, i grandi pubblicisti tedeschi, con a capo il loro pontefice massimo, il Laband, fulminarono della loro riprovazione quella legge, perché guastava la perfetta eleganza delle loro costruzioni teoriche!

Ma il fatto che soltanto di diritti riflessi potessero avvalersi i Tedeschi, ha conferito non poco a produrre quello stato di minorità politica in cui il Popolo tedesco era, così profondamente contrastante con le sue innegabili superiorità in tanti altri campi, nell'amministrazione, nella milizia, nell'industria, nella scienza e in alcune delle stesse arti.

Uno dei problemi più gravi che si impongono al pensatore è appunto il contrasto fra la eccellenza teorica della dottrina pubblicistica germanica e la pochezza di senso e di senno politico del Popolo tedesco. Causa non ultima questa della sua disfatta. Diceva, invero, di recente uno dei migliori suoi giovani pubblicisti, lo Stier-Somlo: «I vincitori di questa guerra mondiale ci erano di troppo superiori negli ordinamenti del potere e del valore politico». E ne ha piena coscienza ormai lo stesso Popolo tedesco il quale, non appena poté disporre dei propri destini, inserì nella nuova sua Costituzione imperiale, quella di Weimar, una minuta elencazione dei Diritti di libertà, tassativamente sanciti e fortemente garantiti dalla Costituzione stessa.

Onorevole Rocco, ieri il Presidente del Consiglio vi faceva innanzi alla Camera plaudente, e senza che il menomo guizzo di quel certo sorriso di Bismarck solcasse il suo viso, l'elogio che voi «avete la grande ventura di applicare da ministro ciò che avete pensato da studioso». Bellissimo elogio! Ma questa dei diritti riflessi, consentitemi di dirlo, la potevate proprio lasciare nel dimenticatoio.

Come sarebbe stato generoso da parte vostra di abbandonare oramai contro di noi, pochi e sparuti difensori dei diritti di libertà che ancora si continuo in Italia, il consueto e vecchio argomento polemico di additarci pur sempre legati a quelle primitive, ingenui, ma ormai superate e viete teorie con cui – brancicando fra il buio e la stretta dei molteplici assolutismi – i primi, loro assertori cercarono di coonestarli. No, noi non farneticiamo più di mitici stati di natura, di ipotetici contratti sociali fra popolo e sovrano. E basta, per farsene persuasi, consultare il libro eccellente del professore Romano (uno dei diciotto *Soloni*) sopra l'«Ordinamento giuridico», onde appare che, superata oramai la concezione dualistica dello Stato (popolo contrapposto a sovrano), e sostituitovi una concezione sintetica (popolo e sovrano, cooperanti e solidali), si è potuto dialetticamente conciliare e coordinare e la sovranità dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini. Ma voi soprattutto avreste dovuto tralasciare di farci passare per disposti ad asservire lo Stato «ai fini individuali di una sola generazione», come avete precisamente detto; quasi che noi, invocando il rispetto delle pubbliche libertà, non pensassimo che al comodo nostro, e dicessimo davvero, come tanti tirannelli da strapazzo: «*après nous le déluge*». No, noi vogliamo intatto il più sacro retaggio dei nostri maggiori, noi vogliamo salvo il diritto dei nostri successori; noi pensiamo, proprio come voi pure diceste, «a quella serie indefinita delle generazioni passate, presenti e

future», la quale è altrettanto sacra da quanto lo Stato e la stessa Nazione, da poi che, senza di essa, né Stato né Nazione sarebbero!

Ma è tempo, ormai, che io abbandoni questo campo, e lasci in disparte il contrasto delle teorie, delle ideologie, e delle varie filosofie. Troppa filosofia è stata citata qui a proposito ed a sproposito; poiché, diceva il collega Malagodi, qualche volta la filosofia è stata chiamata in causa unicamente per ricevere delle pedate. Qui non ci troviamo dinanzi a un Corpo accademico, ma ad un Corpo politico. Lasciamo le vane chiacchiere, magari erudite, e rifacciamoci ai fatti, a fatti concreti ed inoppugnabili. Ora i fatti hanno la grande virtù degli scogli: riemergono, più irremovibili e lucidi che mai, dopo ogni ondata di chiacchiere.

Quali sono i fatti? Sono dati squisitamente apprezzabili da una assemblea politica quale è la nostra, perché sono documenti legislativi. Essi consistono essenzialmente in questo: che mentre qui in Italia si prepara, come vedemmo, la fine dello Stato liberale, e la soppressione di quella sua più genuina, immediata e tipica figliolanza che sono i diritti di libertà (come si è fatto con la riesumazione dell'editto sulla stampa che sta per diventare legge, e con questo disegno di legge, e col disegno di legge sulla burocrazia e così di seguito), mentre tutto ciò, dicevo, in Italia si sta compiendo, lo Stato liberale e i diritti di libertà vanno seguitando il loro cammino trionfale per il mondo. Poiché ovunque essi si impongono, nelle costituzioni nuove emanate dopo la guerra negli Stati che si sono formati o riformati in seguito appunto alla guerra in Europa. E lo stesso accade nell'estrema Asia, in Africa, in America. In tutte queste Costituzioni i diritti di libertà ebbero non solamente piena accoglienza in tutte le loro applicazioni: libertà di coscienza, di stampa, di riunione, di associazione ecc.; ma vi ottennero, in certa maniera, un posto d'onore, perché essi vi furono sanciti con una ampiezza, rispetto alla quale gli scarsi e scarni articoli del nostro Statuto (scarsi e scarni, ma che rappresentano il nostro più sacro patrimonio) farebbero una ben meschina figura. La Costituzione di Weimar, ad esempio, contiene circa sessanta articoli che riguardano i diritti di libertà, sopra i centoottantuno, di cui la stessa Costituzione si compone. Un posto d'onore, dunque, per lo più subito dopo gli articoli o l'articolo in cui si fissa la forma del Governo.

Ed allora, considerando le cose da un punto di vista, diremo così, panoramico, questo impressionante quadro geografico-politico ci si para innanzi. Ad occidente, stanno immutate e, possiamo soggiungere, imperterrite le storiche Costituzioni liberali di Francia, d'Inghilterra e, oltre l'Atlantico, degli Stati Uniti dell'America del Nord.

Non parliamo neppure della Francia, ove i *Diritti dell'uomo e del cittadino* sono così radicati ormai nel più profondo della coscienza nazionale, che si ritenne superfluo di riscriverli nel testo delle successive Costituzioni. Ma anche in Inghilterra, se qualcuno, di qualsivoglia partito, s'immaginasse di proporre che si dovessero abolire o la *Magna charta libertatum*, o l'*Habeas corpus*, o il *Bill of rights*, o alcun altro dei testi lapidarii che furono le pietre miliari del glorioso cammino ascensionale di quel popolo, sarebbe guardato come da noi il futurista mentecatto, il quale sostenesse che la «Trasfigurazione» di Raffaello debba essere gettata alle fiamme, .. o il «bel San Giovanni» di Dante abbandonato al piccone demolitore. E infine, in America, chi dicesse che il primo Emendamento della Costituzione federale del 1787, in cui i diritti di libertà sono fissati con parole che suonano, secondo gli Americani, come le più sacre, dopo quelle della Bibbia, che un orecchio americano possa intendere, chi dicesse che quell'Emendamento va abbandonato, sarebbe trattato come un anarchico che volesse abbattere la stessa Costituzione federale, perché quelle disposizioni formano come la trama di questa che passa per il più sapiente e resistente tessuto politico che mano d'uomo abbia saputo tessere mai.

A settentrione, oltre il nostro confine alpino, una vasta plaga politica si stende che va fino al polo, e che senza soluzione di continuità oramai, e cioè senza neppure più l'intoppo della Germania, comprende antiche Costituzioni (e cioè quelle della Svizzera, del Lussemburgo, del Belgio, dell'Olanda, della Danimarca, della Svezia, della Norvegia) e Costituzioni nuove (e cioè quelle della Germania, della Polonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, della Finlandia), le quali tutte sanciscono i Diritti di libertà: si potrebbe aggiungere a gara e cioè con una vera emulazione nello svilupparne tutti gli spunti antichi in nuovi atteggiamenti conformi alle necessità novelle dei tempi.

Ed a levante, fortemente innestandosi su quel nordico nucleo compatissimo, si snoda la salda catena degli Stati liberali sorti o trasformati in seguito alla guerra: Cecoslovacchia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, Rumenia, Albania, Grecia; dei quali non è che da ripetere ciò che più sopra è detto. Catena ininterrotta, anche cotesta, che ci separa dal solo paese civile ove i Diritti di libertà non siano riconosciuti: la Russia. La quale, alla sua volta, costituisce il solo intoppo a che il sistema di tali Diritti di libertà, raggiungendo gli Stati a tipo liberale dell'Estremo Oriente, come il Giappone e la Cina, possa stringere di una vera fascia luminosa il globo intiero.

A mezzogiorno, infine, la Georgia, l'Egitto ed altri Stati ancora, ove il regime liberale si è da ultimo vigorosamente e nettamente imposto. La stessa Turchia ha in un pregnante articolo della sua Costituzione del 1924 proclamati i più essenziali fra i diritti di libertà.

Nè basta. In cotesto quadro geografico-politico remote plaghe si profilano all'orizzonte, da qualunque parte si volga lo sguardo, a dritta e a manca, oltre gli Oceani, fino alle più lontane Americhe ed all'Australia: plaghe tutte coperte dalla forte e fitta rete dei Diritti di libertà.

Abbiamo fin qui considerato il diffondersi del sistema dei Diritti di libertà *in estensione*, nell'uno e nell'altro emisfero, presso le genti più diverse. Non meno istruttivo sarebbe l'indagare il suo estendersi, diremo così, *in profondità*, e cioè il suo penetrare in strati sociali sempre più compatti e il suo imporsi ai partiti politici più diversi.

L'inestimabile pregio dei Diritti di libertà, e cioè la virtù incomparabile e non sostituibile di quella che fu, come dicemmo, la creazione suprema dello spirito liberale e che dello Stato liberale è la pietra angolare, è ormai riconosciuta pienamente e spesso magnificata da quei medesimi partiti di destra e di sinistra, i quali stanno, sì, adesso con il partito liberale all'opposizione contro il partito dominante, ma un tempo avevano assunto di contro al sistema dei Diritti di libertà un atteggiamento o di sospetto o addirittura di aperta ostilità: i partiti di destra, per quella libertà di pensiero e di fede, la quale sta alla base di quel sistema, ma che urtava i loro scrupoli confessionistici; i partiti di sinistra invece, per quel rispetto della proprietà individuale, che del sistema stesso è il coronamento pratico, ma che urtava i loro postulati economici. Ma ora anch'essi si sono accorti che la borghesia liberale, quando scriveva le sue storiche dichiarazioni dei Diritti dell'uomo e del cittadino, non faceva, secondo una frase efficace di Giovanni Jaurès, soltanto i propri interessi, ma quelli dell'intera umanità; ond'esse non potrebbero più rimuoversi se non al prezzo di interminabili danni a carico di tutte le classi, siccome è precisamente detto in un recente libro di un giovane socialista italiano, presentato al pubblico da Claudio Treves.

E se ci trasportiamo – con un volo davvero alla De Pinedo – dalle ristrette nostre plaghe italiane e dalla conseguente limitata considerazione delle vicende politiche che vi si stanno compiendo, verso gli sconfinati orizzonti dell'Estremo Oriente e lo spettacolo dei giganteschi cozzi di correnti mondiali che vi si contendono la prevalenza, noi vi troveremo la riprova che il sistema dei Diritti di libertà costituisce

davvero la piattaforma più ferma e inevitabile di qualunque costruzione costituzionale moderna, quale che sia poi per tutto il rimanente dell'edificio lo stile architettonico-politico che si intende adottare.

Ecco qui invero il curioso libro sommamente istruttivo di uno studioso cinese, pienamente informato della più recente dottrina pubblicistica occidentale e partecipe insieme della agitata vita politica odierna del suo paese. Studiando le fonti, da cui è derivata la Costituzione che la Repubblica della Cina si è data il 10 ottobre 1923, il giurista cinese scevera acutamente e pone nettamente in rilievo le varie correnti costituzionali, che dall'esterno premevano sopra i Costituenti cinesi, sforzati di precedenti politici nazionali a cui potessero attenersi. Ci stavano innanzi, egli osservava, le Costituzioni a vecchio tipo esclusivamente politico di Inghilterra, di Francia, del Giappone. Ci stavano innanzi la Costituzione, svoltasi da ultimo in senso piuttosto conservativo, degli Stati Uniti di America. Ci sopravvenne, all'ultimo momento, la Costituzione tipica del dopo-guerra, la Costituzione politico-sociale della Repubblica germanica, imitata da varii altri fra i nuovi Stati. Grande era la fluttuazione e la pressione dei partiti, per dar la preferenza ad un tipo o all'altro. Ma nel grave dubbio e dibattito, i Costituenti cinesi si sono trovati concordi nel rilevare che ognuna di tali Costituzioni, pur differendo in tutto il resto, conteneva però una dichiarazione dei diritti di libertà. E allora ritennero necessario di scriverne essi pure una somigliante, che è compresa appunto dall'art. 4 al 20 della loro Costituzione.

E allora da cotesti rilievi un dilemma si snoda irrecusabile ed incontrovertibile: – o l'Italia crede veramente di tener fermi i suoi odierni antiliberali ordinamenti...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Sì, finché ci sono io.

RUFFINI. ...e di non avere più a compagna in questo che la Repubblica socialista dei Sovietti russi, sola costituzione di popolo civile ove i diritti di libertà non siano oggi riconosciuti; e allora essa deve proporsi di rompere e vincere con l'attrattiva o con la forza di questi suoi ordinamenti antiliberali la cerchia ininterrotta e serrata di tutti gli altri ordinamenti liberali, che le stanno intorno...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. La vinceremo con l'una e con l'altra.

RUFFINI... Mi permetta, onorevole Presidente del Consiglio, che io osservi come una dottrina così ferventemente nazionalista e così veementemente imperialista, come quella del Fascismo, non potrebbe proporsi mai la propaganda, né compiacersi della diffusione di dottrine similari...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Si difende.

RUFFINI. Questa propaganda e questa compiacenza la dovete lasciare a noi, assertori dell'idea liberale; perché noi tanto più sicuri ci sentiamo nel nostro regime liberale, quanto più larga e salda ci stia attorno una cerchia di sistemi similari di libertà. Voi invece dovete evitare assolutamente che la cerchia si tramuti in accerchiamento, come l'esempio tragico della Germania vi dovrebbe ammonire; e poiché Ella ha detto «con l'una e con l'altra» delle due ipotesi, che ho avanzato, e cioè anche con la forza, mi permetta di osservare come lo strumento più forte di espansione nazionale e di conquista imperialista sia nei tempi moderni la libertà. E ciò fin dall'epoca in cui le conquiste imperiali napoleoniche si poterono compiere, precisamente perché i così detti *immortali principii* erano andati innanzi come alferi e come battistrada delle armi francesi. E quanto alle successive conquiste imperiali inglesi, è da dire che la massima forza di espansione e di coesione dell'Inghilterra è consistita sempre, segnatamente nei suoi *Dominions*, nel promettere, e in parte nell'attuare, quel regime e quel tenore di vita superiore che grazie ai suoi atti storici di libertà essa aveva attuato nel suo territorio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Bisogna conoscere la storia coloniale inglese.

RUFFINI. Per parte mia stimo che, di fronte ad un quadro qual è quello che io ho sopra disegnato e che non credo tracciato con linee cervelotiche, ma costruito, come un mosaico, mercè elementi solidi, e cioè con dati legislativi, per parte mia stimo che la seconda parte del dilemma sia da accogliere. Vale a dire che, ad evitare l'isolamento e l'accerchiamento costituzionale, sommamente pericoloso, sia saviezza e anzi necessità di ripristinare nel nostro Paese (in un paese che, notatelo bene, non può fare una economia chiusa, e non può quindi neanche politicamente immaginarsi di poter vivere di una vita costituzionale

chiusa), di ripristinare al più presto che sia possibile il sistema e il regime dei diritti di libertà; come del resto la stessa Spagna, ove le pubbliche libertà furono sospese ma non abolite, ha promesso ripetutamente di voler fare. Lo credo perché, ripeto ancora una volta con tutta la forza dell'anima mia: – quali siano state le colpe del liberalismo e della democrazia, senza di loro i popoli moderni non possono veracemente e durevolmente progredire.

Se volete proprio deliziarvi nella critica della libertà e della democrazia, prendete il libro pubblicato ultimamente da Lord Bryce, liberale e democratico per tutta la sua vita e la più alta autorità in questa materia che fosse al mondo. Orbene nel suo libro la critica, e in blocco, rispetto cioè alla democrazia in genere, ed in particolare quanto alle più celebri democrazie mondiali, è fatta con un acume e una sincerità senza pari. Eppure il Bryce è costretto a constatare, che, non ostante tutto, il numero delle democrazie in dieci anni si è duplicato nel mondo. Ond'egli conchiude precisamente così: «Se si comincia a volgere in ridicolo la democrazia, che rimarrà? Un vecchio proverbio greco già aveva posta la questione: se si soffoca semplicemente bevendo dell'acqua, che cosa si potrà più bere senza soffocare? Se la fiaccola della democrazia sparisse nell'oscurità, quanto profonde sarebbero poi le tenebre!».

Troppi, ahimè, sono ora gli assertori antichi della libertà, che ai primi disinganni le hanno volte le spalle. In faccia di cotesti falsi o tepidi liberali, è da ripetere il giudizio del Macaulay, il quale, adottando e adattando un detto che il nostro Ariosto applicava ad una donna amata, asseriva che non può dirsi verace amatore della libertà colui che non sappia riconoscerla e mantenerle fede anche attraverso i peggiori travestimenti e i peggiori travimenti.

Sì, nessuno nega le esagerazioni e le deformazioni che quelle due cose belle e sante, che son la libertà e la democrazia, avevano patite. La barca dello Stato italiano, è vero, minacciava di rovesciarsi da un lato; ma bisognava raddrizzarla, non spingerla fino a sbandarsi dal lato opposto, con pericolo nuovo di rovesciamento. La pietra infernale che voi avete applicata sulla piaga, bisognerà che una buona volta sia tolta, se non volete che consumi lo stesso arto.

Ad ogni modo, quali che siano i meriti della vostra azione; quale che sia il tempo, di anni, di lustri e di decenni che da voi, e da altri oltre voi, sono stati segnati alla vostra azione; quale che sia la forza di cui voi disponete e che altri vi attribuisce; noi vecchi liberali – se il proposito

di ristabilire la libertà non è il vostro fine ultimo – crolleremo pur sempre il capo ad un diniego indomabile, e ripeteremo nel nostro cuore profondo, se non ci sarà più concesso di proclamarla ad alta voce, la celebre sequenza infrangibile del Machiavelli: Forza alcuna non doma – tempo alcuno non consuma – merito alcuno non contrappesa – il nome della libertà. (*Vive approvazioni, applausi, congratulazioni*).

**XCIV^a TORNATA, Senato del Regno d'Italia, Legislatura XXVII,
Martedì 15 Dicembre 1925**

Seguito della discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273)»; «Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 274)»; «Disposizioni sulla stampa periodica (N. 275)».

RUFFINI. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo oggi innanzi a un caso legislativo se – così posso dire – molto singolare e forse unico nei nostri annali; ci troviamo, cioè, dinnanzi ad un decreto rigidamente restrittivo della libertà di stampa, il quale però, essendo rimasto in un primo tempo inapplicato, poté essere oggetto della critica più libera da parte appunto della stampa; ma che poi, essendo stato in un secondo tempo severissimamente applicato come decreto-legge, ci ha, in certa maniera, già anticipata la perfetta nozione della sua vera portata pratica, tagliando corto a tutte quelle ipotesi soggettive che si sogliono mettere innanzi ad ogni disegno di legge nuovo, e cioè vergine ancora di applicazione; tagliando corto anche, per parte mia almeno, ad ogni illusione circa l'applicazione che i prefetti seguiranno a fare in avvenire di quei poteri, che una legge sarà per deferire loro: poteri che io non mi attento di definire altrimenti che con la parola del nostro relatore che li disse semplicemente *formidabili*. E ciò anche senza contare il rincalzo di quell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, che tuttavia permane e che fu di già come il vero coltello della misericordia, con cui essi diedero il colpo di grazia al giornalismo indipendente.

Parrebbe quindi che, edotti ormai delle critiche, consci ormai dei risultati, noi potremmo procedere senz'altro, e cioè senza tanti discorsi, a votare, secondo la nostra concezione politica e la nostra coscienza, pienamente illuminata.

Eppure io non posso acconciarmi ad un semplice voto: tanto profondo e struggente è in me il sentimento della responsabilità grave, e quasi enorme, che ciascuno di noi oggi sta per addossarsi con il proprio voto.

E nemmeno potrei accontentarmi di una pura dichiarazione di voto. Non mi basta cioè dichiarare la ragione fondamentale del mio dissenso, anzi della mia riprovazione per questa legge: che sta nel veder ritornare, con disperante monotonia, quegli stessi eccessi e quegli stessi arbitrii, nella repressione della libertà di stampa, che hanno sempre caratterizzato ogni epoca di più fiera reazione politica. Noi vedemmo di già, e rivedremo purtroppo ancora quelle tipiche forme di persecuzione del giornalismo, che la Francia, per fare un solo esempio, vide all'approssimarsi delle famigerate Ordinanze del Polignac, le quali determinarono il crollo della Restaurazione borbonica: quando, per non dire di altro, oltre alla censura dei singoli articoli, si escogitarono quei cosiddetti *procès de tendance*, mercé cui, dopo collezionati e collegati varii brani di articoli, in se stessi incensurabili, si costruiva una *tendance* più o meno pronunciata – dice l'Avenel – a screditare il regime; oppure quando i giornali, come il «Journal des Débats», erano ridotti a recare nelle colonne che avevano visto gli articoli di un Benjamin Constant, di un Chateaubriand, di un Salvandy e così via, la interessantissima, minuziosa e pittoresca descrizione dell'ultima giraffa che era arrivata ad arricchire la collezione del «Jardin d'acclimatation»; o, infine, quando Royer-Collard poteva chiudere uno dei suoi più ispirati discorsi parlamentari con queste parole: «La loi actuelle ne proscrit que la pensée, elle laisse la vie sauve; il lui suffit de renverser les règles du droit. Pour détruire les journaux, il faut rendre illicite ce qui est licite: il faut annuler les contrats, légitimer la spoliation, inviter au vol etc.».

Ora, io dico, questo famoso *Quarto potere*, un giorno da tutti tanto, esaltato, questo Quarto potere, al quale e l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Ministro degli interni, vale a dire coloro che oggi occupano i supremi posti nel Governo del paese, debbono in massima parte il loro successo e la straordinaria forza politica di cui dispongono; questo povero Quarto potere, dico, lo si poteva infrenare; e certamente era nella coscienza generale che qualche freno occorres-

se; ma infrenare, non frantumare; infrenare, non ridurlo a un'assoluta impotenza, ad un semplice *instrumentum regni*: e cioè non più potere ma semplice strumento del Potere. Poiché oggi libertà di stampa c'è, sì, ma unicamente nel poter correre a gara il pallio con l'esaltazione più ditirambica del regime; non nella possibilità della critica, anche più misurata, anche più bene intenzionata, anche assolutamente non avversa né alla Patria, né alla Nazione, né allo Stato, né a tutte le idealità che sono comuni e sacre a tutti quanti gli Italiani.

Ma non è su tutte coteste ormai troppo trite e ritrite considerazioni malinconiche e scoraggianti, che io mi voglio fermare. Stimolo invece molto più opportuno, e per me quasi doveroso, segnalare due soli punti, che non furono, ad onta del largo dibattito, ancora sufficientemente lumeggiati, e che meritano, a mio avviso, di esserlo.

Primo punto. Io credo che non ci si possa rendere pieno conto della vera significazione, della effettiva portata di questo nuovo regime della stampa, ove si consideri il provvedimento che ci viene proposto, a sé, staccato vale a dire da quella serie di provvedimenti con cui esso fa sistema. Bisogna invece considerarlo come il secondo anello di quella ferrea catena di provvedimenti liberticidi, di cui il primo anello è stato fissato di già con la legge sulle associazioni, di cui un terzo anello si avrà con la legge sulla burocrazia e un quarto con la legge di proscrizione, ecc. Invero, è soltanto considerandolo nell'assieme, in funzione cioè di tutta la serie, che noi possiamo renderci esatto conto, che esso è qualche cosa di ben più grave di una semplice nuova regolamentazione della stampa: noi siamo oggi in procinto di deliberare, con questa legge, un vero cambiamento di regime politico. Ora è evidente che con questo rilievo noi prescindiamo, in certo modo, dalla lettera della legge, ne trascendiamo la cerchia materiale, per assurgere necessariamente a considerazioni di ben più vasta portata.

Secondo punto, lo credo che, non trascendendo la cerchia delle disposizioni della legge, ma incuneandosi, se così possiamo dire, fra di esse, sia possibile di additare una lacuna grave della legge stessa: lacuna che, denunciata da me di già in addietro, mi procurò attacchi, non certo misurati né cortesi, da parte della stampa ufficiale e della stampa clericale, ma insieme una replica, misurata questa e cortese, da parte dell'onorevole Ministro degli interni. Ma, mentre credo mio dovere di ringraziarlo, sia pure con molto ritardo, debbo però soggiungere che ho avuto verso di lui una grande soddisfazione: la soddisfazione di vedere che ora l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale – con quella

sua acutezza ed esperienza di giurista che non la cede a nessuna altra, e inoltre con piena imparzialità, perché egli era certamente ignaro dell'antecedente nostro dibattito – ha dato piena ragione a me. Se non che questa mia soddisfazione è un po' amareggiata dal fatto, che mentre il relatore crede la lacuna facilmente e sicuramente sanabile, io la ritengo non tanto agevole a sanare, e dubito che, in ogni caso, la si voglia sanare da parte di chi solo potrebbe. E lo dimostrerò più innanzi.

Torniamo ora al primo punto. Questa legge, dicemmo, va considerata molto dall'alto: in un quadro, se così possiamo dire, molto più vasto di quello strettamente disegnato dalle sue tassative disposizioni.

Il grosso del pubblico italiano ha ritenuto fin qui che questa fosse una questione tutta propria del ceto dei giornalisti, una loro questione puramente professionale. Certo la legge introduce alcuni miglioramenti nel funzionamento dei giornali; e ieri appunto il collega Orsi li ha messi con la sua esperienza di antico giornalista nel più energico rilievo. Ora, quanto ad essi possiamo essere tutti d'accordo. Ma, a guardar bene negli occhi della maggior parte della gente, vi si scorgeva una mal celata compiacenza che a questi benedetti gazzettieri, imprudenti e qualche volta impertinenti, fosse messa infine un po' di museruola o magari un po' di mordacchia!

Ebbene, o signori, questo è un gravissimo, fondamentale e, starei per dire, disastroso errore del grosso pubblico. Qui è in gioco non soltanto un interesse professionale del ceto dei giornalisti, ma un interesse vitale di tutti quanti indistintamente i cittadini; perché è in gioco la difesa e la garanzia di tutti i loro diritti, e non soltanto dei loro diritti pubblici subiettivi, vale a dire delle pubbliche libertà, ma anche dei loro più preziosi e sacri diritti subiettivi privati, quali il loro onore, la loro incolumità personale, la inviolabilità del loro domicilio, e così via.

Che belle cose ci avevano insegnato i nostri scrittori classici del diritto costituzionale a proposito delle garantigie delle pubbliche libertà! E qui vorrei poter invocare l'autorità alla mia superiore dei colleghi Mosca e Chimenti, se li scorgessi in quest'aula. Ma ho il piacere, in compenso, di veder presente al banco del Governo l'onorevole D'Alessio, che è un distinto cultore di queste discipline!

D'ALESSIO, *sottosegretario per le finanze*. Sì, ma dissidente!

RUFFINI. Che belle cose, dicevo, ci avevano insegnato cotesti scrittori, quando ci dicevano: – «le garanzie politiche supreme della

libertà sono queste due: il *diritto di resistenza* ed il *controllo della pubblica opinione*».

Sosteneva anzi, in certo suo notevolissimo libro sopra i *Diritti pubblici subiettivi*, uno dei primi nostri costituzionalisti, che fece parte poi della Commissione del così detti Soloni, il prof. Santi Romano, «che la maniera tipica, ordinaria, caratteristica, con cui il diritto di libertà si esercita è il diritto di resistenza». Ebbene, onorevoli colleghi, noi che non siamo affatto quegli individualisti impenitenti, sempre pronti cioè a sacrificare i diritti dello Stato agli interessi dei cittadini, che si è voluto far credere; noi, dicevo, cotesto diritto di resistenza l'abbiamo ormai abbandonato del tutto e cacciato fuori dai nostri schemi dottrinali. Ma perché tale rinuncia a una delle tradizionali difese della libertà, che perfino alcune Costituzioni sancivano, a cominciare dall'art. 2 della famosissima «Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino»? Perché, come accennavo appunto l'altro giorno, adottata da noi, come del resto da tutte le genti civili, la concezione dello Stato come uno *Stato di diritto*, non rimaneva più margine alcuno al concetto e all'istituto del diritto di resistenza: né nella dottrina pubblicistica, né nel diritto positivo. Nello Stato di diritto non è più ammissibile contrapposizione e contrasto fra lo Stato e l'Individuo, sì bene collaborazione e solidarietà in un comune intento: l'attuazione del diritto che lo Stato non può violare senza scalzare le sue proprie fondamenta, e a cui l'Individuo non può contrastare, resistendo allo Stato, senza negare la sua stessa libertà.

Magnifico gesto, ci si potrà osservare, cotesto vostro della rinuncia teorica al Diritto di resistenza al Potere costituito; ma gesto puramente platonico! Chi potrebbe oggimai parlare sul serio, e cioè nella pratica, di una resistenza del cittadino alla forza dello Stato? Al famoso e secolare Diritto di resistenza è venuto oramai a mancare ogni possibilità materiale o tecnica. Il tempo, che alle spade e alle lance del despota il popolo opponeva falci e tridenti, o anche solo quello in cui contro il fucile ad avancarica del gendarme il cittadino opponeva, attraverso alle improvvisate barricate di materasse, di masserizie, di carrozze rovesciate, il suo fucile da caccia, come nelle tipiche rivoluzioni francesi del 1830 e del 1848, è tramontato, e non può più tornare in questa nostra epoca di mitragliatrici, di autoblindate, di carri d'assalto, di aeroplani, di gaz asfissianti e di tutte le altre simili diavolerie. È perfettamente vero. Ed è anche bene, noi sincerissimamente soggiungiamo, ed è anche bene che sia così.

Se non che di quanto, in un vero regime di Stato di diritto, discende il valore di quella guarentigia delle pubbliche libertà ch'era un tempo costituita dal Diritto di resistenza, di altrettanto invece sale, e deve salire, il valore di quell'altra guarentigia ch'è costituita dal Controllo della pubblica opinione. Abbattuto uno dei pilastri, bisogna rafforzare l'altro, se non si vuole che l'edificio delle pubbliche libertà crolli.

E se l'onorevole D'Alessio mi vorrà, ad onta della sua dissidenza, consentire di citare alcune belle pagine, di quel suo libro sopra *La forza dell'opinione pubblica nello Stato moderno di diritto*, che del resto io lodo qui non solo per artificio oratorio, ma perché lo lodai quando la sua dissidenza non ci aveva ancora posti l'un contro l'altro; io dirò, dunque, che di tale necessità egli dava allora una lucidissima dimostrazione, quando mostrava che uno Stato fondato sul diritto e quindi legato al diritto, è pure legato, attraverso appunto al diritto, anche all'opinione pubblica. E ciò perché in uno Stato somigliante il diritto è considerato non più come frutto dell'arbitrio sovrano, ma come emanazione della coscienza sociale, la quale non ha altra via per esprimersi che quella della pubblica opinione. E, a ben guardare, il diritto non è, nella sua fonte e nel suo contenuto, se non un'opinione pubblica qualificata, specificata e concretata in norme.

Ma l'opinione pubblica ha, nello Stato moderno, non solamente tale funzione di formare il diritto, sì bene ancora quella non meno essenziale di controllarne la esatta applicazione, impedendone le arbitrarie violazioni.

E in cotesta seconda funzione la efficacia del Controllo della pubblica opinione è alla sua volta duplice. È, innanzi tutto, nell'interessamento della pubblica opinione che chi ha patito un affronto, un torto, un danno, trova contro ad essi il più immediato aiuto; è dalla universale riprovazione di tutti gli onesti ch'egli riceve la più ambita riparazione; è in quella atmosfera di simpatia che gli si viene creando attorno, che egli avrà poi la più intima delle consolazioni. Per un altro verso, la reazione della pubblica opinione all'abuso, all'arbitrio, alla prepotenza, ammonisce e frena i governanti, che li abbiano commessi o permessi, e ammonisce e intimidisce, insieme, tutti i colpevoli, evitando che altri egualmente male intenzionati ancora si permettano uguali attentati ai diritti e alla libertà dei singoli. Ben diceva quindi lord Bryce nel recente suo libro sopra le *Democrazie moderne*, che fu l'ultima fatica della sua vita operosa e gloriosa, che le due guarentigie della Democrazia sono la Legge e l'Opinione, la quale ultima è però più importante della legge

medesima, perché più flessibile, come quella che interviene più facilmente nei casi che non sono suscettivi di una procedura legale.

Ma, o signori, quando si dice *Opinione* e se ne parla come di un fattore di vita politica ordinata e sicura, essa non è concepibile se non pubblica. L'opinione sussurrata semplicemente all'orecchio dell'amico, guardandosi prima prudentemente attorno, a destra e a sinistra, non è opinione pubblica. Ora, è intuitivo: l'opinione non può essere pubblica, se non per la via e per la virtù della stampa.

Osservava argutamente l'onorevole D'Alessio in quel suo scritto sopra ricordato, che perfino nei regimi più assoluti la opinione pubblica può esercitare una sua azione non indifferente. Sono, egli dice, «gli epigrammi popolari che temperano il dispotismo di Luigi XV in Francia o i lazzi di Marforio che frenano la crudeltà dei papi a Roma». Già. Ma il «Becco giallo», succedaneo del mutilato Marforio, può forse bastare – massime ora che se non mutilato, è stato munito di tanto di lucchetto – alle esigenze di un popolo moderno, che intenda di contare fra i civili e liberi?

La stampa non può quindi assolvere a questo, che è forse il suo ufficio più nobile e più meritorio, se non è libera, se non è perfettamente libera.

Opinione, pubblicità, stampa, libertà sono quindi termini correlativi, saldati cioè indissolubilmente fra di loro, senza i quali non vi può essere controllo alcuno così della giustizia nell'esercizio dei poteri pubblici come del sicuro e pacifico svolgimento della vita individuale politica e privata: senza cui, insomma, non vi può essere effettiva garanzia e difesa di tutti quanti i diritti.

Ed allora appare come il diritto di libertà di stampa sia veramente come un Giano bifronte: da una parte si affisa verso gli sconfinati orizzonti della libera, pronta, universale esplicazione del pensiero umano; ma dall'altra esso vigila al sicuro e pacifico esercizio di tutte le altre libertà. La libertà di stampa è veramente la chiave di volta di tutto l'edificio delle pubbliche libertà, tolta la quale, tutto l'edificio si sfascia e precipita.

E si comprende come in ogni paese ed in ogni tempo i difensori della libertà abbiano sentito tutto il valore della libertà di stampa; si comprende, ad esempio, che l'inglese Sheridan dicesse ad un governo del suo paese, il quale non era precisamente il migliore dei governi: «datemi solo la libertà di stampa e lascerò che il Ministero abbia una venale Camera dei Pari; io gli lascerò una Camera dei Comuni corrot-

ta e servile; lascerò che egli usi ed abusi del suo ufficio: con tutto ciò, armato della libertà di stampa, io mi farò innanzi solo e senza paura ed attaccherò il potente edificio che egli ha innalzato». E si comprende pure come Chateaubriand, quando cominciarono in Francia quegli atti, di cui dicemmo, conculcatori delle pubbliche libertà sancite dalla Costituzione o Carta del 1814, uscisse in queste memorande parole: «Io ho sempre considerato la libertà di stampa come una Costituzione. Le infrazioni della Carta fondamentale mi sono sembrate poca cosa fino a che abbiamo conservato la libertà di stampa, la libertà di scrivere. Se la Carta era perduta, la libertà di stampa la ritrovava; e noi la rendevamo al popolo. Ma se c'era la censura, allora esisteva indarno anche la Carta. È grazie alla libertà di stampa che i diritti del cittadino sono conservati».

È dunque un mutamento della nostra stessa Costituzione quello che ci è proposto, e non semplicemente una riforma della stampa periodica: – è un mutamento cioè di regime politico. Questa legge segna una svolta, una brusca e per me paurosa svolta nell'andamento di tutta la nostra vita pubblica. Orbene, sul punto di votarla o di respingerla, noi ci dobbiamo rendere conto soprattutto di questa innegabile e solenne verità.

Qui, oggi, votando questa legge, si segna veramente il punto della cessazione di un regime e del sorgere di un altro. Non dico se migliore o peggiore. Dico un nuovo regime. E questo è per me l'essenziale. E questo, del pari, a me oggi basta.

Veniamo al secondo di quei due argomenti che mi ero proposto di trattare e che avevo enunciati fin dal principio del mio discorso. Veniamo cioè a quella lacuna, che denunciavi già da tempo, come dissi, e che il relatore ha anch'egli ora denunciato.

Ventidue giorni dopo la promulgazione dello Statuto, Re Carlo Alberto, in adempimento alla promessa fatta con l'articolo 28, pubblicò il famoso Editto che da lui prende nome. Con l'articolo 16 delle disposizioni in esso contenute stabiliva le punizioni per le offese recate alla religione dello Stato per mezzo della stampa; ma il giusto principe non trascurò punto di sancire anche, con l'articolo 18, speciali punizioni per le offese ai culti permessi nello Stato. È risaputo che l'opinione pubblica, non soddisfatta della manchevole, anzi mancata, proclamazione della libertà religiosa da parte dell'articolo 1 dello Statuto, ottenesse, dopo memorabili e mirabili dibattiti che al riguardo si ebbero nel Parlamento Subalpino, la legge 19 giugno 1848, il cui articolo unico

dice: «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici». Ora è di tutta evidenza che fra quei diritti civili e politici, rispetto al cui godimento la differenza di culto non poteva più formare eccezione, e cioè ammettere la più piccola menomazione, la più piccola disuguaglianza fra i cittadini, siano da comprendere la libertà delle manifestazioni della propria fede, e la libertà dell'esercizio del proprio culto. Ma la libertà religiosa, nel suo duplice aspetto di libertà di coscienza e di libertà di culto, si attua e si garantisce, non tanto in forza di solenni dichiarazioni di legge che la proclamino, quanto invece, e più concretamente ed efficacemente, mediante disposizioni di legge che puniscano chiunque attenti a tale libertà. Ne consegue che uguaglianza nel godimento di codesto diritto implichi uguaglianza perfetta nella tutela di esso diritto, e, per ulteriore illazione, uguaglianza perfetta delle sanzioni che assicurino tale tutela e cioè uguaglianza perfetta della punizione dell'attentato al diritto.

Insomma, uguale diritto importa uguale protezione e quindi punizione. In questa materia, delicatissima fra tutte quelle del diritto pubblico, anche gli imponderabili possono far traboccare la sensibilissima bilancia della giustizia.

Tanto questo è vero che il Codice penale del 1889 tutti i culti equiparò per rispetto alla tutela contro gli attentati e le offese, che si commissero con altri mezzi che con la stampa, e tutti i culti indistintamente, tanto il cattolico cioè quanto gli acattolici, accomunò in una sola designazione: *culti ammessi*. Scartò il legislatore del 1889, e fece bene, la designazione di *culti tollerati*. La tolleranza, santa fra tutte le virtù, magnifica fra tutte le parole in ogni rapporto della vita privata, ha un suono semplicemente detestabile ed obbrobrioso in tutti i rapporti della vita pubblica; onde ben si comprende che lord Stanhope, un fervente cattolico, quando i cattolici riuscirono a strappare al governo inglese, nel 1829, le prime concessioni, gridasse ai governanti in pieno Parlamento: «noi ora accettiamo la vostra tolleranza, ma verrà un giorno che la respingeremo come un insulto». Culti ammessi, diceva invece il Codice penale del 1889, e con ciò segnava veramente un mirabile progresso nella nostra legislazione.

Orbene, onorevoli Colleghi, il nuovo Editto sulla stampa del 1923 (e del resto anche lo stesso disegno di legge, che fu dal Guardasigilli Oviglio presentato nel dicembre scorso alla Camera dei deputati, ma che non ebbe seguito) tace assolutamente di tutti i culti acattolici, e considera unicamente, alla lettera b) del suo articolo 2, il *vilipendio*

della religione dello Stato. Ingiusta ed immeritata preterizione! Lacuna grave di significazioni ben inquietanti!

Che la lacuna realmente esista, voi potete rilevarlo dalle parole che stanno alla pagina 14 della relazione del nostro Ufficio centrale: «L'Ufficio centrale, facendo proprio un voto formulato nell'Ufficio VI da un autorevole collega, verso il quale tutti professiamo la più cordiale deferenza, il senatore Polacco, raccomanda unanimemente che nel procedere al coordinamento facoltizzatogli dall'art. 8 del disegno di legge n. 275, il Governo includa nel comma *b*) dell'art. 2 del decreto 1923, oltreché il vilipendio alla Religione dello Stato, anche il vilipendio alle religioni diverse professate dai popoli civili e permesse nel Regno».

È stato certo un atto di doveroso riguardo quello che l'Ufficio ha compiuto verso uno dei nostri più stimati colleghi. Ed io credo che è rimasto nell'animo di molti di noi vivo il ricordo del discorso che il collega Polacco pronunciò qui il 7 febbraio, discorso nel quale non si sa davvero se si debba più lodare ed ammirare il fedele, commosso e quasi patetico attaccamento alla religione dei suoi avi, oppure la sincera, profonda e quasi entusiastica deferenza per la religione della pluralità degli Italiani e cioè per la religione cattolica.

Questo dovrebbe bastare a dimostrarvi, che nulla si vuole togliere alla Chiesa cattolica, quando si propugnano i diritti degli altri culti. Perché non bisogna confondere cose che sono assolutamente diverse. Intendiamoci bene. Nessuno chiede, ed io meno di chiunque, che sia menomamente toccata quella protezione di diritto singolarissimo, quel sistema, cioè, di altissime, anzi supreme prerogative sovrane che la Legge delle Guarentigie ha attribuito alla Santa Sede, prerogative che, per certi rispetti, vanno oltre le stesse prerogative del Re, perché l'art. 3 della legge dà al Sommo Pontefice una precedenza d'onore sullo stesso Sovrano. Nessuno neppure chiede che sia tolto o diminuito nulla nella posizione giuridica di assoluta eccezione, di cui godono gli istituti della Chiesa cattolica: i quali, come sapete, sono presso di noi enti di diritto pubblico, mentre gli istituti degli altri culti sono soltanto enti di diritto privato. Questa è pura giustizia; perché, dicevano già i Romani, il giusto sta non nel dare a tutti il *medesimo*, ma nel dare a ciascuno il *suo*; ed il suo, il proprio della Chiesa che è la più grande del mondo ed è la Chiesa della quasi totalità degli Italiani, non può essere il proprio di qualunque altra Chiesa, anche minuscola, anche esotica, del cosiddetto Esercito della salute, per fare un esempio.

Io mi trovo a tale riguardo in una condizione particolarmente favo-

revoles nel sostenere ora questa tesi. Di solito coloro che, vissuti sempre o passati nella politica, hanno avuto il torto di consegnare in altri tempi le loro opinioni alla stampa, soprattutto di scrivere dei libri, sono esposti all'incomoda sorpresa di vederseli squinternare sotto il naso, a dimostrare che le loro antiche opinioni erano diverse da quelle recenti. Io ho invece la fortuna di potere invocare un'opera più che trentennale, in cui le medesime cose sempre sostenni per rispetto a queste gravi e delicate materie. E il collega Scaduto, che in questo è davvero le *maître à tous*, potrebbe esservi buon testimonio che ancora lo scorso anno abbiamo amichevolmente polemizzato intorno ad esse: sostenendo io pur sempre che tale posizione giuridica privilegiata, attribuita dalle nostre leggi agli istituti della Chiesa cattolica, non scemava la libertà religiosa degli addetti alle altre Chiese; mostrando egli invece di fortemente dubitarne.

Ma, lo si noti bene, quando io dicevo che il *proprio* della Chiesa cattolica non può essere quello degli altri culti, intendevo parlare del proprio di una *organizzazione*, non di una *religione*: vale a dire, di una organizzazione giuridica, che si concreti in statuti, istituti, gerarchie, patrimoni, numero di addetti, e così via.

Qui si tratta di ben altro. Si tratta della coscienza di ogni singolo italiano. Ora, una uguaglianza perfetta in fatto dei diritti della coscienza, e cioè rispetto a una identica protezione del diritto di credere a quello che si voglia, di manifestare tale credenza e di esercitare in comune, con atti esteriori di culto, la propria religione, è il proprio di tutti i cittadini italiani, senza la menoma distinzione possibile; è il proprio di tutte le associazioni di culto ammesse nello Stato, senza la menoma distinzione possibile. In questo campo, invero, il numero, la importanza storica e sociale e tutto il resto non contano. Conta solo la coscienza, conta solo la fede religiosa, e cioè la cosa più sacra, più intima, più sensibile che ogni uomo possa avere.

Quindi giustamente diceva il collega Rolandi Ricci nella sua relazione: voi dovete estendere la punizione del vilipendio anche agli altri culti. Orribile cosa il vilipendio della religione, punibilissimo e bene punito; onde non contrastiamo punto che alle sanzioni punitive, che un tempo erano state di già decretate, nuove e più pronte e severe se ne aggiungano.

Ma perché solo in favore della religione cattolica e non delle altre confessioni? E appunto il collega Rolandi Ricci propone e suggerisce al Governo, che esso, in sede di coordinazione delle varie leggi sulla stam-

pa, valendosi della facoltà che l'art. 8, ultimo comma, del disegno di legge gli conferisce, aggiunga alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto-legge del 1923, in cui si parla del vilipendio della religione dello Stato, anche il vilipendio degli altri culti ammessi. Sono pienamente d'accordo con lui nella sostanza, e cioè nell'esprimere un identico voto.

Solo mi duole di non poter del pari convenire circa il mezzo proposto: la coordinazione. Ed invoco la sua esperienza di giurista perché voglia considerare bene la mia obiezione. Dice l'art. 8 del disegno di legge: «È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848 (editto Albertino) e le altre leggi vigenti sulla stampa».

Dunque semplice facoltà di coordinare l'editto e le altre leggi vigenti sulla stampa!

Ma gli articoli citati 16 e 18 dell'Editto Albertino contemplan unicamente alcune sanzioni penali (carcere, multe) per alcuni speciali reati (derisione, oltraggio), da infliggersi per altro in seguito a regolare processo, in base ad una condanna penale, pronunciata dalla autorità giudiziaria. Invece l'art. 2 del decreto-legge del 1923 considera la diffida del giornale, per il vilipendio della religione, da infliggersi dal prefetto, sentito semplicemente il parere di una commissione; considera inoltre l'eventuale soppressione del giornale dopo due diffide; e infine l'art. 3 del decr.-legge del 1924 ammette, senz'altro, in determinati casi, il sequestro da parte dell'autorità prefettizia, indipendentemente perfino da quella certa commissione consultiva. Ci troviamo quindi dinnanzi a cose affatto differenti: diversa la figura del reato, diverse le sanzioni penali, diverse le autorità a cui spetta applicarle, diversa la procedura dell'applicazione.

Dunque: possibile, sì, al Governo inserire nel futuro testo unico delle leggi sulla stampa l'art. 18 dell'Editto Albertino; negato invece a lui di estendere, in sede di pura coordinazione, il disposto di una legge punitiva a casi non contemplati da essa né da nessun'altra legge vigente. Occorrerebbe – è di tutta evidenza – una nuova legge, che tali nuovi casi esplicitamente contemplasse.

Ma, a parte questa discrepanza fra il relatore dell'Ufficio centrale e me, vorrà davvero il Governo, o in sede di semplice coordinazione o mercè una nuova legge, operare la estensione che entrambi auspichiamo? Io debbo fortemente dubitarne, data quella nuova concezione dello Stato italiano, come di Stato nettamente confessionistico, che fu

esplicitamente e ripetutamente enunciata dai più autorevoli rappresentanti del pensiero fascista e del Governo attuale. Poiché questo è qui sopra ogni altra cosa da considerare, che noi siamo avviati ad una brusca svolta anche nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. E un sintomo dei più chiari se ne ha appunto nella qui segnalata lacuna della legge sulla stampa; la quale lacuna costituisce quindi anch'essa uno degli elementi costitutivi di quel cambiamento di regime politico di cui abbiamo più sopra discorso.

Diceva invero il più illustre teorista del presente regime, l'onorevole Gentile, allora ministro della pubblica istruzione, in un suo discorso al Consiglio Superiore: «Uno Stato che non s'interessi della religione, non è Stato; non è lo Stato che oggi vuole essere lo Stato italiano» (e fin qui possiamo essere d'accordo). Egli soggiungeva: «In Italia, se lo Stato è coscienza attiva nazionale, coscienza dell'avvenire in funzione del passato, coscienza storica, esso è coscienza religiosa-cattolica» (e qui cominciamo, senza discutere la cosa dal punto di vista storico, ad essere un po' pensosi delle conseguenze). E, difatti, il Gentile conchiudeva: «Gli italiani, perciò, che vogliono essere italiani conviene che si rivolgano alla loro religione», e cioè alla religione cattolica (e qui non possiamo non francamente dissentire). Ciò che il filosofo esprimeva in forma di così ampio sillogismo, l'onorevole Mussolini schizzava, alla sua maniera tagliente, in un suo anche più sintomatico discorso pronunciato all'*Augusteo*, istituendo questa specie di equazione: «Italiano uguale a fascista, come Italiano uguale a cattolico».

Ora è di una evidenza abbagliante e, per parte nostra, inquietante, che con ciò gli acattolici sarebbero posti automaticamente fuori della Nazione e fatalmente contro lo Stato. Ebbene, la cosa, ingiusta in qualunque tempo, sarebbe semplicemente enorme in questa nostra ora storica. Quando il piissimo e scrupolosissimo Re Carlo Alberto, protetta contro gli eccessi della stampa la religione del suo cuore, la cattolica, stimò tuttavia di poter proteggere anche gli acattolici, pochi di questi, per le esclusioni allora vigenti, gli erano potuti essere al fianco in quelle sue prime, sfortunate ma bene augurate guerre di liberazione. Li dimenticherebbero e trascurerebbero ora i presenti valorizzatori della vittoria finale: ora che per essa tanto generoso sangue hanno versato, per non dire di altri, sui gioghi dell'Alpe contrastati, i Valdesi delle valli del Chisone e del Pellice; ora che, per parlare degli Israeliti, la loro patriottica, eroica partecipazione alla guerra è segnata da questo indice impressionante, che dei tre soli professori universitari

in essa caduti, due erano israeliti, il Viterbo e il Levi, ed uno, Giacomo Venezian, discendeva da una famiglia di israeliti, il cui nome rifugle nel martirologio dell'irredentismo italiano! (*Applausi*).

XCVIII^a TORNATA, Senato del Regno d'Italia, Legislatura XX-VII, Sabato 19 Dicembre 1925

Discussione del disegno di legge: «Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato» (N. 276).

RUFFINI. Onorevoli colleghi. Il terzo anello di quella pesante catena di provvedimenti restrittivi delle pubbliche libertà, di cui ci stiamo in questi giorni occupando, è ora innanzi a noi; e io, che ho avuta la mala fortuna di trovarmi impigliato in cotesta catena, sono trascinato a infliggervi un terzo discorso, derogando da quel costante proposito mio di non eccessiva discorsività parlamentare della quale i più benevoli fra voi mi potranno essere testimoni. Ad ogni modo, prendo impegno che dopo questo discorso mi iscriverò anch'io a quella corporazione dei silenziosi a cui il Presidente del Consiglio faceva così opportuno cenno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Siamo in quattro finora!

RUFFINI. Debbo pertanto oggi raccomandarmi a quella vostra indulgente e perfino benevolente sopportazione, della quale mi avete già dato prova negli altri discorsi: alla vostra sopportazione, dico, ed anche a quella degli uomini del governo; poiché io sarò costretto a battere con disperata e per voi disperante insistenza la stessa solfa.

Difatti, come già discorrendo della massoneria mi sono sforzato di mostrare come il provvedimento colpisse, al disopra della massoneria, qualche cosa di più alto e di più sacro, cioè il diritto di associazione; come già a proposito dei provvedimenti sulla stampa mi sono sforzato di mostrare che colpita non era soltanto la libertà della stampa, ma qualche cosa di più vasto e di più importante, vale a dire l'intero sistema dei diritti di libertà, e segnatamente che distrutto ne risultava quel controllo della pubblica opinione, che è certamente la *garanzia*

politica più salda di tutte quante le libertà, poiché non è possibile pubblica opinione senza libera stampa; così oggi credo di dover segnalare un aspetto di questo disegno di legge il quale, al disopra della stessa burocrazia di cui inceppa ogni libertà politica, tocca anche alcuni beni supremi di tutti quanti i cittadini, e che quindi nessun cittadino può lasciare indifferente. Tocca alcuni beni supremi di tutti i cittadini; ma più profondamente e più direttamente – voglio dirlo subito – uno di tali beni. Di fatti esso, menomando la indipendenza della magistratura, ferisce in pieno la *garanzia giuridica* suprema non solo delle nostre libertà, ma di tutti indistintamente i nostri diritti individuali.

Una ferrea legge di illimitato ed insindacabile arbitrio verso tutto il ceto dei pubblici funzionari è quella che ci viene proposta. E nessuno se ne può dire estraneo in un mondo, quale è quello in cui viviamo, ove tutti i rapporti sociali sempre più strettamente si collegano, cosicché nessuno si può oramai considerare perfettamente al riparo da un colpo qualsiasi che ad altri sia inferto.

Lo diceva già, in un periodo di reazione, o, come allora si diceva, di *terrore bianco*, Benjamin Constant, in un passo che merita di essere da tutti meditato: «Quando l'arbitrio è tollerato, esso si spande in modo che il cittadino più oscuro può improvvisamente vederlo agire in suo danno. Non basta tenersi in disparte e lasciar colpire gli altri. Mille vincoli ci uniscono ai nostri simili, e l'egoismo più vigile non giunge mai a romperli tutti. Voi forse vi credete invulnerabile nella vostra volontaria oscurità; ma avete un figlio, e la giovinezza può trascinarlo; un fratello, meno prudente di voi, può farsi lecito di mormorare; un antico nemico, che altre volte voi avete offeso, ha saputo acquistare qualche influenza. E allora che cosa farete voi? Dopo aver biasimato aspramente ogni specie di protesta, dopo esservi astenuto da qualunque lagnanza, vi lagnerete forse alla vostra volta? Ma siete già condannato *a priori*, e dalla vostra propria coscienza, e da quella pubblica opinione avvilita che voi stesso avete contribuito a formare. Cederete allora senza opporre resistenza? Ma vi si permetterà di cedere? Non si scarterà, non si perseguiterà un oggetto importuno, testimonia di una ingiustizia? Voi avete visto degli oppressi; voi li avete giudicati colpevoli: voi avete quindi aperta la via, per la quale vi toccherà di passare alla vostra volta».

Nessun cittadino adunque può considerarsi al sicuro dal colpo recato ad un altro cittadino. Ma soprattutto nessuno può considerarsi estraneo a quei beni supremi della nazione, che sono la cultura, l'am-

ministrazione pubblica e in prima linea, come dissi, la amministrazione della giustizia.

La cultura! Ma come è pensabile che si possa senza palpito e senza tremore veder limitata la libertà del pensiero e dell'insegnamento in un paese eminentemente di cultura, qual è il nostro, la cui gloria fu essenzialmente d'arte e di scienza e rifulse nei prodotti dello spirito?

Ma, o signori, palazzo Madama non è poi tanto lontano da quel chiostro domenicano della Minerva, ove inquisito e tormentato fu un giorno un grande professore di Università, che per manifestazioni di ufficio e fuori di ufficio si era posto in condizione d'incompatibilità colle direttive generali, religiose sì, ma che allora erano anche politiche, del governo del suo tempo: Galileo Galilei!

Come sono possibili vincoli della scienza e del suo insegnamento in un paese civile, quando in tutti i paesi si è sentita la necessità di iscrivere la libertà dell'insegnamento universitario fra i diritti fondamentali? O come starebbe meglio in una nostra legge costituzionale la disposizione che si legge invece nella costituzione degli Jugoslavi: «l'arte e la scienza sono libere, l'insegnamento universitario è libero».

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Anche in Italia è, e sarà liberissimo.

RUFFINI. Ne prendo atto, onorevole ministro. Ad ogni modo, come il senatore Vitelli vi ha mostrato così spiritosamente il disagio in cui si troveranno gli insegnanti di discipline, quali le filologiche, che parrebbero così lontane dalla possibilità di subire da questa legge una restrizione e un danno, così io stimo mio dovere, ad onta delle assicurazioni dell'onorevole ministro, di segnalarvi intanto il particolarissimo disagio in cui si trovano di già e più si troveranno, se le gravi restrizioni della legge saranno applicate, i professori di alcune discipline quali la storia e la scienza politica e il diritto pubblico, vale a dire di quelle scienze, di cui numerosi, e tutti quanti sostanziali, sono i nessi appunto con la Politica.

Ci sono, a questo riguardo, precedenti storici che lasciarono una profonda traccia nell'evoluzione culturale e politica di alcuni grandi popoli. Quando, per esempio, nel 1837, la Costituzione dell'Hannover, la quale aveva sanciti i diritti di libertà, venne violata dal principe che quei diritti di libertà più non voleva riconoscere, sette professori dell'Università di Gottinga pubblicarono una fierissima protesta. Ed

uno di essi, professore appunto di storia e di scienza politica, il Dahlmann, diceva in nome suo e in nome specialmente di uno dei firmatari, che fu tra i fondatori della scienza del diritto pubblico germanico: «Dovremo forse, il professore e consigliere aulico Albrecht ed io, insegnare d'ora innanzi, come supremo principio dello Stato, essere legge ciò che piace al potere? Da uomo onesto voglio lasciare l'insegnamento piuttosto che vendere ai miei uditori per verità ciò che ritengo menzogna e inganno». Ora notate che fra i firmatari della protesta erano, oltre ai sopraccennati, i due fratelli Grimm, i primi e massimi evocatori del passato della Germania e quindi della più profonda anima nazionale; era il Gervinus, colui che aveva concepita invece e rappresentata la storia più recente e contemporanea della Germania *sub specie libertatis*. Costituiva invero quel nucleo di professori uno dei più alti esponenti di quella corrente liberale che, se non fosse stata stroncata dall'autoritarismo reazionario del Bismarck, avrebbe portato la Germania, se non alle stesse sfolgoranti fortune militari del 1866 e del 1870, certamente ad un assetto civile infinitamente superiore e ad ogni modo più stabile e non soggetto alla immane catastrofe finale, di cui fummo gli spettatori. Ma il principe di Bismarck sta, ad onta di tutta la sua smisurata grandezza, rimontando a ritroso verso il passato, verso quel mondo oscuro di margravi e di grandi elettori, di cui aveva l'anima e in mezzo a cui è il suo vero posto; mentre il Conte di Cavour, il quale pensava e proclamava che l'Italia non si potesse fare che con la libertà, cammina invece verso l'avvenire, con gli occhi fisi ai più luminosi e sconfinati orizzonti di ogni politico e umano progresso.

Più prossimo, sensibile e direi da tutti tangibile è il danno che da questa legge deriverà a tutto il corretto andamento della pubblica amministrazione: quando, per indeprecabile fatalità delle cose e forse perfino contro la intenzione degli odierni nostri reggitori, al vero merito si contrapporrà o sovrapporrà l'appartenenza al partito, e a tutte le ambizioni impazienti sarà offerta la tentazione di gettare il sospetto politico sul superiore incomodo. Ma non temete, signori del Governo, che la tanto deprecata inframmettenza massonica abbia da trovare in questa legge il suo immediato sostituto?

E veniamo al punto più delicato di tutti, quello della magistratura. La sua assoluta indipendenza fu il proposito più alto e il merito più sostanziale di ogni più onesto regime, e antico e moderno. Essa fu il postulato supremo di ogni ordinata e tranquilla convivenza di cittadini: – anche in periodi del più stretto assolutismo. E siamo proprio noi, in un

paese come il nostro, nell'anno di grazia in cui viviamo, che dovremo pensare non più possibile la fiera invocazione che il mugnaio tedesco gettava sulla faccia del despota Federico il Grande: «ci sono ancora dei buoni giudici a Berlino»; il che voleva dire che vi erano ancora, in un paese e in un tempo di pieno assolutismo, dei giudici superiori ad ogni sospetto e refrattari ad ogni imposizione? Dovremo rimpiangere il tempo nel quale, non solo in Francia, ma nel mio Piemonte, i supremi magistrati resistevano a quelle che essi ritenevano ingiuste esigenze del potere esecutivo, e non si piegavano neppure quando il Sovrano si recava in mezzo a loro a compiere una di quelle ingiunzioni solenni, che si dicevano *lits de justice*: preferendo il carcere e l'esilio a fare cosa contraria alla loro coscienza? Ed altri esempi, relativi ad alcuno di quegli stessi Stati italiani che passavano per i più assolutisti, si potrebbero ancora ricordare, come appunto fece il collega Cannavina in un suo recente e notevolissimo discorso sulla amministrazione della giustizia.

Orbene, io non so nascondere – e gli illustri e degni colleghi qui presenti che furono e sono vanto della magistratura me lo perdonino – io non so nascondere la penosa impressione che provai nel vedere da ultimo alcuni alti magistrati, che pure si dovevano ritenere (a differenza di quelli antichi) sufficientemente tutelati dalla garanzia esplicita che loro fornisce l'art. 69 dello Statuto, non già appartarsi ed irrigidirsi nella augusta chiostra della loro coscienza, ma correre con troppa precipitazione ad inchinarsi al Governo presente, chiedendo o accettando con giubilo la tessera del partito. Quale fiducia potrà più avere il cittadino nella assoluta imparzialità della loro giustizia? E, dato pure che la loro giustizia si mantenga ineccepibile, non basta a scemarne il prestigio il semplice sospetto che tale essa non possa più essere?

Ma, sopra tutte le altre, gravissima è la menomata indipendenza dei consiglieri del Consiglio di Stato, non protetti dall'art. 69 dello Statuto; che pure fungono anch'essi da veri giudici nelle sezioni giurisdizionali investite di una competenza la quale riguarda appunto atti della pubblica amministrazione ed è quindi di una importanza e delicatezza addirittura eccezionale. E cotesta menomazione dell'indipendenza dei magistrati del Consiglio di Stato appare tanto più grave, per non dire addirittura assurda, quando si consideri che per il disposto della presente legge (art. 3), e segnatamente in base a quanto, secondo le promesse ministeriali, sarà per stabilire il Regolamento, essi potranno essere eventualmente chiamati in prima linea a giudicare – sia pure con effetti limitati – della più o meno giusta e corret-

ta applicazione di questa medesima legge, magari ad alcuno dei loro colleghi di ufficio.

Onde ferita è quella istituzione della *Giustizia amministrativa*, che era ritenuta fin qui, e presso di noi (dopo massimamente il famoso discorso pronunciato a Bergamo dallo Spaventa nel 1880), e presso tutti gli Stati moderni, una delle più grandi e nobili conquiste giuridico-politiche, una delle più valide guarentigie di ogni vivere civile: tutelatrice, cioè, della sicurezza personale e della dignità non solo dei funzionari, ma di ogni ordine di cittadini. E squassata dalle sue fondamenta è quella concezione dello *Stato di diritto*, che era parsa ai popoli più civili la suprema espressione della evoluzione politica; e cioè la concezione di uno Stato che, fondato sul diritto, è pure soggetto al diritto ed ammette nel suo operare rispetto ai cittadini il sindacato degli organi a cui è ordinariamente commessa l'applicazione del diritto. Noi ci troviamo, pertanto, ricacciati indietro a concezioni arcaiche e ormai superate, alla concezione cioè dello *Stato di polizia*, di cui non abbastanza remota è in Italia la memoria, perché non si sappia che cosa esso ci possa riservare.

Per incidenza, devo anche dire che non garantita sufficientemente mi pare, salvo dichiarazioni precise del ministro, la nostra stessa posizione di uomini politici: perché ci si è detto che l'articolo 51 dello Statuto sarà rispettato: il quale articolo 51 sancisce l'insindacabilità dei voti e delle opinioni che noi esprimiamo nelle aule parlamentari; ma non ci si è detto con sufficiente chiarezza che protetta sarà anche la nostra azione politica extra-parlamentare che da quegli incunaboli della nostra vita costituzionale del 1848 ha per necessità di cose assunto sempre più effettiva e imprescindibile importanza, precisamente come elemento integratore della nostra attività parlamentare. Ed a questo riguardo vorrei che fosse rinnovata la assicurazione, da me riscontrata in alcune parole della relazione del 17 aprile 1925 che l'onorevole presidente del Consiglio mandò innanzi al disegno di legge per la regolarizzazione dell'indennità parlamentare; ove è detto che l'indennità parlamentare è concessa, oltreché per ovvie ragioni di giustizia e di equità, anche «per la ragione (sono le parole stesse della relazione) che la funzione rappresentativa non si esaurisce con la presenza alle tornate pubbliche dell'Assemblea, attesi i numerosi compiti che incombono ai rappresentanti politici anche fuori dell'aula parlamentare, e dovendosi altresì riconoscere ad essi la più ampia discrezionalità nell'intendere la maniera di assolvere il proprio ufficio».

Mi si consenta infine di considerare la presente legge nelle sue ultime finalità, enunciate senza la menoma ipocrisia, è giusto riconoscerlo, e proclamate anzi con la maggiore energia dai rappresentanti del Governo. E allora noi non possiamo non sentirci sgomenti di fronte ad una legge la quale, non paga della ossequenza di fatto o di ufficio dei funzionari, pretende di frugare nelle loro coscienze, spingendoli fatalmente ad atti o di ipocrisia o di disperazione, ed abbassandone in ogni caso la dignità. *Si tollis libertatem, tollis dignitatem*, si legge in Bobbio sulla tomba di San Colombano, il grande monaco irlandese che colà morì. Le quali sublimi parole, che il primo Presidente dello Stato libero di Irlanda credette di invocare innanzi alla Assemblea delle Società delle Nazioni nel 1923 come quelle che riassumevano tutta la storia spirituale della sua martoriata nazione, valgono per tutti i popoli, e debbono valere pure per ogni maniera di uomini, siano essi cittadini indipendenti o funzionari dello Stato.

Ma, se veramente si pretende dal funzionario un'incondizionata dedizione della sua anima (siccome fu apertamente asserito negli atti che accompagnarono questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento e nelle dichiarazioni ufficiali, che colà si fecero, ove fu, fra l'altro, detto esplicitamente che «il problema che noi vogliamo risolvere è soprattutto di carattere spirituale»), è lecito domandare: perché avete assegnato alla legge la durata di un solo anno? Perché non vi garantite contro il risorgere fatale ed incoercibile di spiriti insofferenti ed indipendenti nei funzionari dello Stato? La legge quindi si palesa quale strumento predisposto a colpire determinati individui già designati; ed è quindi in fondo, per dire la dura parola, una legge di persecuzione.

Quanto più giusta, quanto più savia una delle Costituzioni moderne più notevoli, quella della Germania (che, del resto, ha servito di modello a parecchie altre Costituzioni, anche di Stati già nemici di quel paese), la quale tutta la delicatissima materia compendia in queste due proposizioni del suo articolo 129, non antitetiche, ma correlative: «il funzionario è servo della collettività e non di un partito; al funzionario è garantita la piena libertà delle sue opinioni politiche».

Credo poi mio dovere di commissario dell'Ufficio che mi onorò del suo suffragio, di accennare almeno al più insidioso pericolo che si annida nei disposti della legge. L'articolo 1° parla di *manifestazioni* del funzionario. La parola non potrebbe riferirsi che a fatti ed atti, per loro natura concretamente ed obiettivamente constatabili, e, di conseguenza, sempre contestabili secondo il diritto comune di ogni paese

civile. Ma l'articolo 3 esclude tassativamente ogni possibilità, da parte del funzionario colpito, di ricorrere per eccesso di potere o in merito, in sede amministrativa o giudiziaria; cioè ogni possibilità di contestazione o di contraddittorio.

Si è dal Governo data la promessa che i decreti di esonero saranno sempre motivati e che sarà dato al funzionario la facoltà di produrre delle controdeduzioni. Ma non si può non osservare come cotesta garanzia rimane tutta quanta esteriore e formale, e non può avere una portata veramente intrinseca e sostanziale. Al funzionario sarà dato, sì, di mostrare che la manifestazione imputatagli non esiste di fatto, ma non mai che essa non rivesta quel significato, il quale *in diritto* possa giustificare la sua dispensa. In altri termini, la valutazione se la manifestazione metta o no in essere quella certa incompatibilità, è rilasciata all'assoluto e insindacabile arbitrio del Governo. Alcuno credette di poter qui opporre: anche altri Governi si sono valse di fatto di simile arbitrio. È vero. Ma non l'hanno consacrato in una legge.

Ma io debbo qui confessare che non mi sento più animo sufficientemente pacato, per potermi ulteriormente attardare in disquisizioni puramente esegetiche di una legge, la cui portata politica trascende, e di tanto, la giuridica, e la portata morale trascende la politica, e forse anche il lato di puro sentimento supera quello morale. Tant'è che io sono sicuro che se il Governo, invece di rivolgersi al convincimento politico dei senatori facendo appello alla loro disciplina di partito, si fosse rivolto semplicemente al loro cuore, facendo appello al loro sentimento di umanità, questa legge non avrebbe il suffragio della maggioranza del Senato. Ma anche della voce del cuore e delle ispirazioni del sentimento bisogna tenere conto, come di forze imponderabili ma effettive e a volte decisive!

Ebbene, non certamente per me – ormai vecchio e di indole siffatta da non poter più nulla temere e nulla più desiderare dagli uomini – ma nel nome delle migliaia e migliaia di funzionari trepidanti ed angosciati, la cui riluttanza a cacciarsi dal lato del partito vincitore mostra appunto che sono fra i migliori; nel nome di quelle intiere generazioni di giovani, che furono alla mia scuola, i quali forse avranno da questa legge dolore e danno e verso cui mi sento legato da una solidarietà infrangibile e da una responsabilità indeclinabile, io debbo invocare qui da ultimo dal Governo umanità nell'usare di questa legge.

Il presente regime ha esaltato la figura di Giovanni Pascoli; e anche ieri il Senato fu invitato a dichiarare per legge monumento nazionale

la casa ove egli nacque. E bene si è fatto. Ma si ascolti anche il monito del grande poeta che fu tutto comprensione, tutto indulgenza, tutto umano compatimento e nell'arte e nella vita. In uno di quei suoi carmi mirabili, che gli valse ancora una volta la medaglia d'oro nel concorso di Amsterdam, intitolato «il Tempio di Apollo», egli rappresenta in modo davvero sublime e patetico la tolleranza e l'indulgenza di un ministro della nuova fede verso un ministro di quella fede antica che aveva, come disse testé con frase energica il collega Vitelli, creato la fortuna fatale di Roma.

Sulla cima di un colle un tempio dedicato ad Apollo è ancora in piedi, ma invaso ormai dall'edera e dai rovi e minacciante rovina. Un vecchio sacerdote attende pur tuttavia, in solitudine, al culto del Dio; e solo di nascosto, alla prima luce del giorno, un qualche ingenuo pastorello viene a lui per il sacrificio e per il compimento di quei remotissimi riti di nostra gente, i quali rimangono pur oggidì, siccome fu dimostrato, vivi presso alcune popolazioni montane dell'Abruzzo e della Campania e della Calabria, sebbene rivestiti di apparenza cristiana. Sopraggiunge a un certo momento un sacerdote della nuova religione trionfante ormai, e si stupisce e si indigna di vedere come ancora ivi continui il culto antico. Se non che nel vecchio sacerdote del tempio di Apollo egli riconosce un caro compagno, con il quale in altri tempi comune era stata la fede nelle vinte deità; e allora si acqueta e indulge all'amico della giovinezza lontana. Ma ecco irrompere una turba di fanatici che rende vano il generoso proposito, che abbatte il tempio, getta in mare la statua mutilata del Dio e scaccia il povero suo sacerdote.

Signori del Governo, non lasciatevi forzare la mano dai fanatici! Siete uomini anche voi, siete padri di famiglia; si avvicinano le feste più sacre della famiglia; fate che la casa di tanti funzionari italiani, onesti servitori dello Stato, i quali non hanno ancora avuta la forza di rinnegare quegli ideali che erano stati loro inculcati nella giovinezza e che erano stati loro predicati dai superiori venerati di un tempo (ed essi – non mi stancherò di ripeterlo – appunto per cotesta loro fedeltà agli antichi ideali dimostrano certamente di essere fra i migliori); fate che la casa di cotesti funzionari non sia aduggiata dallo spettro pauroso di questa vostra legge! (*Applausi, congratulazioni*).



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)